

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

146° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 2 MAGGIO 1995

INDICE**Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali	Pag.	9
2ª - Giustizia	»	16
6ª - Finanze e tesoro	»	21
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni	»	26
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	32
10ª - Industria	»	35
11ª - Lavoro	»	37
12ª - Igiene e sanità	»	52
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	56

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
--	------	---

Organismi bicamerali

Mafia	Pag.	59
-------------	------	----

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	77
2ª - Giustizia - Pareri	»	81
6ª - Finanze e tesoro - Pareri	»	82
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	»	83

CONVOCAZIONI	Pag.	84
--------------------	------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 2 MAGGIO 1995

43ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,45.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE
(R135 000, C21ª, 0018ª)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 29 marzo e proseguito nella seduta del 5 aprile 1995, della seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione:

– *Doc. IV-bis*, n. 16, nei confronti del professor Gianni De Michelis, nella sua qualità di Ministro degli affari esteri *pro tempore*, nonché del dottor Giuseppe Baldocci per i reati di cui agli articoli 110, 81, capoverso, e 314 del codice penale (peculato).

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale, nel corso della quale prendono ripetutamente la parola i senatori PETRICCA, LA-FORGIA, SCALONE, SCOPELLITI, ELLERO, RUSSO, PELLEGRINO, BRIGANDÌ e il PRESIDENTE.

La Giunta delibera quindi di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del professor Gianni De Michelis, nella sua qualità di Ministro degli affari esteri *pro tempore* e, pertanto, nei confronti del dottor Giuseppe Baldocci.

La Giunta infine incarica il senatore Scalone di redigere la relazione per l'Assemblea.

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C21ª, 0012ª)

Su proposta del PRESIDENTE, la Giunta delibera di invertire la trattazione dei restanti argomenti all'ordine del giorno, nel senso di pro-

cedere immediatamente all'esame della verifica dei poteri e successivamente al seguito dell'esame del *Doc. IV-ter*, n. 2.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Puglia
(R019 000, C21^a, 0020^o)

Il senatore ELLERO, relatore per la regione Puglia, riferisce sulla situazione elettorale di detta Regione.

La Giunta infine, accogliendo la proposta del relatore, con separate votazioni, delibera all'unanimità:

- a) di respingere il ricorso del candidato Franca D'Amico Sinatti;
- b) di respingere il ricorso del candidato Caroli per la parte relativa all'eventuale annullamento dell'elezione del senatore Lisi, riservandosi di effettuare ulteriori controlli per l'accertamento della graduatoria dei candidati non eletti del gruppo del Polo del Buon Governo, ove se ne presenti in futuro la necessità;
- c) di respingere il ricorso del candidato Dibenedetto.

La Giunta, infine, con l'astensione dei senatori Laforgia e Pellegrino, eletti nella Regione, delibera di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella regione Puglia e cioè: Alò, Borgia, Bucciero, Carella, Casillo, Costa, Curto, Laforgia, Lisi, Loreto, Lorusso, Mannieri, Marinelli, Mininni-Jannuzzi, Mongiello, Pappalardo, Pellegrino, Pepe, Rossi, Specchia, Squitieri e Stefano.

La Giunta rinvia quindi la verifica delle elezioni della regione Calabria.

Esame delle cariche rivestite dai senatori

(R019 000, C21^a, 0021^o)

Il senatore DIANA, coordinatore del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori, illustra le conclusioni alle quali il Comitato è pervenuto in ordine ad alcune situazioni.

Riferisce in primo luogo sulla cessazione dalle funzioni dei seguenti senatori:

- senatore Forcieri Giovanni Lorenzo, dimessosi da Sindaco;
- senatore Bedin Tino, dimessosi da Presidente dell'UCSI (Unione Cattolica Stampa Italiana);
- senatore Magliocchetti Bruno, in aspettativa dalla XI legislatura come funzionario INAIL;
- senatore Manfroi Donato, in aspettativa dalla XI legislatura come funzionario IMPS.

La Giunta approva quindi, all'unanimità, la proposta del senatore Diana di dichiarare la compatibilità, evidente «*ictu oculi*», delle seguenti cariche, rivestite in enti locali, comprese le cariche di Sindaco in Comuni con popolazione non superiore ai ventimila abitanti:

senatore Alò Pietro, consigliere del Comune di Villa Castelli;
senatrice Baioletti Antonella, consigliere del Comune di Terni;
senatore Bedin Tino, consigliere comunale;
senatore Bonansea Claudio, consigliere ed assessore del Comune di Bricherasio;
senatore Brambilla Giorgio, consigliere del Comune di Monza;
senatore Capone Alfonso, consigliere del Comune di Afragola;
senatore Carella Francesco, consigliere del Comune di Manfredonia;
senatore Carpi Umberto, consigliere del Comune di Crespina;
senatore Ceccato Giuseppe, consigliere comunale;
senatore Cioni Graziano, consigliere del Comune di Firenze;
senatore Corvino Michele, assessore agli Affari Sociali del Comune di Casal di Principe;
senatore De Corato Riccardo, consigliere del Comune di Milano;
senatore Demasi Vincenzo, consigliere del Comune di Salerno;
senatore Di Orio Ferdinando, consigliere del Comune di Nemi;
senatore Fabris Giovanni, consigliere del Quartiere Venezia 3;
senatore Fante Franco, consigliere comunale e capogruppo della Lega Nord del Comune di Dolo;
senatore Florino Michele, consigliere comunale e Presidente del Consiglio comunale di Napoli;
senatore Forcieri Giovanni Lorenzo, consigliere comunale;
senatore Frigerio Maurilio, consigliere circoscrizionale della Zona 7 di Bovisa, Milano;
senatore Gandini Giorgio, consigliere del Comune di Novi Ligure;
senatore Gei Giovanni, consigliere e assessore comunale del Comune di Brescia;
senatore Giovanelli Fausto, consigliere del Comune di Reggio Emilia;
senatore Laforgia Pietro Leonida, consigliere del Comune di Bari;
senatore Londei Giorgio, consigliere del Comune di Urbino;
senatore Matteja Bruno, consigliere del Comune di Strambino;
senatore Meduri Renato, consigliere del Comune di Reggio Calabria;
senatore Misserville Romano, consigliere del Comune di Anagni;
senatore Napoli Roberto, consigliere anziano del Comune di Battipaglia;
senatore Pace Lodovico, consigliere della XII Circoscrizione di Roma;
senatore Regis Claudio, consigliere del Comune di Biella;
senatore Serra Enrico, consigliere del Comune di Genova;
senatore Speroni Francesco, consigliere del Comune di Busto Arsizio;
senatore Tabladini Francesco, consigliere del Comune di Brescia;
senatore Terzi Silvestro, consigliere del Comune di Bergamo;
senatore Torlontano Glauco, consigliere del Comune di Pescara;
senatore Villone Massimo, consigliere del Comune di Napoli;
senatore Zanoletti Tomaso, consigliere del Comune di Alba;

senatrice Bedoni Marisa, Vice Sindaco e assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Milano;

senatrice Bettoni Brandani Monica, membro della Commissione Consiliare Tempi e Diritti del Comune di Arezzo;

senatore Bagnoli Paolo, consigliere della Provincia di Firenze;

senatore Bonansea Claudio, consigliere della Provincia di Torino;

senatore Caponi Leonardo, consigliere della Provincia di Perugia;

senatore Carella Francesco, assessore provinciale all'Ambiente e consigliere della Provincia di Foggia;

senatore Cozzolino Carmine, consigliere della Provincia di Salerno;

senatore Crescenzo Mario, assessore alla Cultura ed ai Fabbri Scolastici della Provincia di Rovigo;

senatore De Paoli Elidio, assessore allo Sport, Tempo Libero e Lavoro della Provincia di Brescia;

senatore Paini Gianpaolo, consigliere della Provincia di Sondrio;

senatore Scrivani Osvaldo, consigliere provinciale;

senatore Bruggnetini Massimo, Sindaco del Comune di Isola della Scala;

senatrice Bruno Ganeri Antonella, Sindaco del Comune di Paola;

senatore Cavitelli Giorgio, Sindaco del Comune di Busseto;

senatore Corrao Ludovico, Sindaco del Comune di Gibellina;

senatore Delfino Teresio, Sindaco del Comune di Busca;

senatore Di Benedetto Dorianò, Sindaco del Comune di Fano Adriano;

senatore Loreto Rocco Vito, Sindaco del Comune di Castellana Grotte;

senatore Magliocchetti Bruno, Sindaco del Comune di Isola del Liri;

senatore Manfroi Donato, Sindaco del Comune di Cencenighe;

senatore Sica Vincenzo, Sindaco del Comune di Oliveto Lucano;

senatore Staniscia Angelo, Sindaco del Comune di Atessa;

senatore Vozzi Antonio, Sindaco del Comune di Chiaromonte.

La Giunta approva quindi la proposta del Comitato di dichiarare compatibili con il mandato parlamentare le seguenti cariche rivestite in associazioni di riconosciuto carattere culturale, sociale, politico od anche sindacale, in ordine alle quali nessun divieto è introdotto dalla normativa sulle incompatibilità parlamentari:

senatore Bertoni Raffaele, socio dell'Associazione Nazionale Magistrati;

senatore Boroli Silvano, membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione nazionale Grafici; consigliere dell'Associazione Industriali;

senatore Bratina Diodato, Presidente dell'Associazione Culturale Sergio Amidei; Presidente dell'Associazione Culturale Kinoatelle;

senatore De Paoli Elidio, membro del Direttivo Nazionale U.P.I. (Unione Province Italiane);

senatore Degaudenz Aldo, Presidente Provinciale dell'A.N.S.I. (Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia);

senatore Demasi Vincenzo, Host Lions Club di Salerno;

senatore Fronzuti Giuseppe, Vice Presidente Lions;

senatore Lauricella Angelo, Presidente F.I.L.E.F. (Federazione Ita-

liana Lavoratori Emigrati e Famiglie); Presidente U.S.E.F. (Unione Siciliana Emigrati e Famiglie);
senatore Lisi Antonio, membro del Direttivo Lions Club di Galatina;
senatore Lorusso Antonio, socio Rotary Club Bari Centro;
senatore Magliocchetti Bruno, Presidente del Movimento Popolare per Lirinia;
senatore Pedrizzi Riccardo, Vice Presidente Lions Club; Presidente U.C.I.D. (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti);
senatore Previti Cesare, Presidente del Circolo Canottieri e Tennis «Lazio»;
senatore Rosso Mario, Vice Presidente del Club di Scherma di Cuneo;
senatore Stefani Stefano, Presidente dell'Associazione Industriali Orafi della provincia di Vicenza;
senatore Bucciarelli Anna Maria, membro del Comitato direttivo dell'Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli;
senatore Di Maio Bruno, Presidente dell'AEI (Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana);
senatore Nisticò Giuseppe, Presidente della Società Italiana di Neuroimmunomodulazione;
senatore Pietra Lenzi Enrica, Presidente dell'Associazione Italiana Assistenza Spastici.

La Giunta, accogliendo le proposte del Comitato, dichiara inoltre compatibili le seguenti cariche:

capogruppo nell'Assemblea della Comunità Montana della Valserriana, rivestita dal senatore Silvestro Terzi, trattandosi di carica riguardante l'organo assembleare della Comunità e non l'organo di gestione;
Commissario dell'Istituto di Assistenza Capizzuti (IPAB) di Ariano Irpino, carica rivestita dal senatore Ortensio Zecchino, in quanto le cariche in enti assistenziali sono sempre state ritenute compatibili con il mandato parlamentare, ricadendo nelle eccezioni previste agli articoli 1 e 2 della legge n. 60 del 1953 (recante la disciplina fondamentale delle incompatibilità parlamentari) in ordine ai divieti di assunzione di cariche per nomina governativa o in enti che gestiscano servizi per conto della Pubblica Amministrazione o percepiscano contributi dallo Stato;
Vice Presidente della Commissione Provinciale Artigianato, carica rivestita dalla senatrice Baldelli, in quanto la Commissione ha compiti di tutela e di indirizzo della categoria e si tratta di un organismo che non ha funzioni di gestione, non ricadendo perciò nei divieti posti dalla legge n. 60 del 1953.

La Giunta approva infine la proposta di dichiarare compatibile la carica, rivestita dal senatore Patrizio Petrucci, di componente della Direzione Nazionale dell'ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), in quanto tale Associazione ha lo scopo di coordinare l'attività delle associazioni di pubblica assistenza, promuoverne lo sviluppo e tutelarne i molteplici interessi, operando anch'essa nell'ambito delle funzioni assistenziali.

Il senatore DIANA propone di dichiarare incompatibile la carica di Commissario governativo del Jockey Club Italiano rivestita dal senatore Ramponi. L'incompatibilità sussiste perchè il Jockey Club è un ente di di-

ritto pubblico sottoposto alla vigilanza dell'UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine) e ricade nelle previsioni degli articoli 1 e 2 della legge n. 60 del 1953, recante la disciplina fondamentale in materia di incompatibilità parlamentari. Si tratta infatti di carica di nomina governativa, incorrendosi perciò nel divieto posto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 60 del 1953 in ordine all'assunzione di cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato. Inoltre, l'ente gestisce servizi per conto dello Stato, perciò ricadendosi nel divieto posto dall'articolo 2 della predetta legge, che sancisce l'incompatibilità per l'esercizio di funzioni di amministratore in enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della Pubblica Amministrazione.

La Giunta delibera quindi, accogliendo la proposta del Comitato:

- 1) di dichiarare l'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica rivestita dal senatore Ramponi di Commissario governativo del Jockey Club italiano;
- 2) di invitare il senatore Ramponi ad optare tra la predetta carica ed il mandato parlamentare, assegnandogli un termine di trenta giorni per l'opzione.

Il senatore DIANA propone di dichiarare incompatibile la carica rivestita dal senatore Bonansea, di Presidente del Centro di soggiorno Pra-Catinat. Si tratta infatti di un consorzio tra enti locali il cui scopo è la produzione in comune di servizi di educazione ambientale. L'incompatibilità discende dell'articolo 2 della legge n. 60 del 1953, in quanto l'ente gestisce servizi per conto della Pubblica Amministrazione.

La Giunta delibera quindi, accogliendo la proposta del Comitato:

- 1) di dichiarare incompatibile la carica rivestita dal senatore Bonansea di Presidente del Centro di soggiorno Pra-Catinat;
- 2) di invitare il senatore Bonansea ad optare tra la predetta carica ed il mandato parlamentare, assegnandogli un termine di trenta giorni per l'opzione.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, 1° COMMA, DELLA COSTITUZIONE
(R135 000, C21°, 0016°)

La Giunta prosegue l'esame, iniziato nella seduta del 7 marzo 1995, del seguente documento:

- *Doc. IV-ter, n. 2: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Cesare Previti, per il reato di cui agli articoli 595, commi 2 e 3, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)».*

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione nel corso della quale intervengono i senatori SCALONE, RUSSO e BRIGANDÌ.

La Giunta rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1*)

MARTEDÌ 2 MAGGIO 1995

118ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CORASANITI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Marra e Ricciardi e per l'interno Scivoletto.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1646) Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti
(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Su proposta del relatore MARINELLI, la Commissione riconosce la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3 del Regolamento.

(1642) Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, concernente modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore PASQUINO propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Conviene la Commissione.

(1647) Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti
(Parere alla 2ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore PIERONI invita il rappresentante del Governo a fornire chiarimenti sul contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge, che richiama un termine diverso da quello fissato dalla legge n. 702 del 1994.

Il sottosegretario MARRA riconosce che si tratta di un errore di formulazione, che peraltro non modifica sostanzialmente il presupposto del decreto: rimane valida, infatti, l'esigenza di disporre tempestivamente un congruo periodo di proroga per le inchieste in corso, regolate secondo il codice previgente.

Il relatore PIERONI ritiene fondata la valutazione del Governo e propone di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Commissione.

(1644) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 64, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore FIEROTTI propone di riconoscere i presupposti costituzionali del decreto-legge, pur rilevando che le disposizioni di cui si compone non sono tutte parimenti urgenti.

La Commissione accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

(1643) Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1995, n. 72, recante disposizioni in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: contrario)

Il relatore DE MARTINO Guido propone di esprimere un parere favorevole.

Il sottosegretario SCIVOLETTO dà conto delle motivazioni sottese al provvedimento.

Il senatore SPERONI contesta l'adozione di decreti-legge che dispieghino completamente i propri effetti prima che ne sia esaurita la valutazione parlamentare per la conversione in legge. Annuncia, pertanto, il proprio voto contrario.

La proposta di parere favorevole avanzata dal relatore è quindi posta in votazione e non risulta accolta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01^a, 0042^o)

Il PRESIDENTE, quindi, prospetta l'opportunità di esaminare il disegno di legge n. 1644 anche per la formulazione del parere ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, considerato che il provvedimento è di imminente scadenza.

Conviene unanime la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1644) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 64, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore FIEROTTI, si conviene di trasmettere un parere non ostativo alla Commissione di merito.

IN SEDE DELIBERANTE

(1336) SALVATO ed altri - Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive
(Discussione e rinvio)

Il relatore PASQUINO propone di acquisire la relazione e l'esame svolti in sede referente.

Conviene la Commissione.

Si passa alla discussione degli emendamenti.

Il presidente Corasaniti avverte che il relatore Pasquino ha presentato l'emendamento 1.3 e il senatore Speroni il subemendamento 1.2/1.

Il relatore PASQUINO si pronuncia negativamente sull'emendamento 1.2, dall'improprio e inopportuno effetto retroattivo.

Del pari perplessa è l'opinione del senatore FISICHELLA.

Il senatore SPERONI chiede chiarimenti sulla seconda parte dell'emendamento 1.1.

A tale emendamento si dichiara contrario il senatore PERLINGIERI, ritenendo che il contributo in questione debba comunque essere destinato al singolo candidato e non già ai partiti o movimenti politici.

Il senatore VILLONE rileva che l'emendamento 1.1. appare ispirato all'impostazione generale del sistema vigente.

Conviene in proposito anche il senatore ZACCAGNA.

Il presidente CORASANITI prospetta l'opportunità di richiamare semplicemente la normativa vigente, prevedendone l'applicazione anche in caso di elezioni suppletive.

Il senatore VILLONE ritiene inopportuno modificare aspetti significativi della normativa vigente nell'occasione di un intervento legislativo limitato.

Il senatore MENSORIO considera prevalente la posizione istituzionale dei candidati rispetto a quella dei partiti, alla stregua del nuovo sistema elettorale: di conseguenza, i contributi in questione dovrebbero essere destinati esclusivamente ai singoli candidati.

Conviene la senatrice BRICCARELLO, che illustra l'emendamento 1.4, da lei sottoscritto insieme al senatore PERLINGIERI.

Il senatore SPERONI ritiene che vi sia qualche equivoco, nella normativa vigente, essendo previsto il rimborso delle spese elettorali ed il contributo ai partiti per la medesima occasione. Propone, pertanto, l'emendamento 1.5, sottolineando che in caso di elezioni suppletive non vi può essere, di norma, alcuna forma di collegamento o di appartenenza a liste o a gruppi di candidati, anche per la Camera dei deputati.

Il senatore PIERONI invita a introdurre modifiche limitate, senza interferire nell'impostazione complessiva della legge vigente.

A tale riguardo il senatore DE MARTINO Guido reputa risolutivo un riferimento all'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 515 del 1993.

Il relatore PASQUINO ricorda che nell'esame in sede referente si era convenuto sull'esigenza di limitare l'intervento a un semplice adattamento della legislazione vigente per il caso di elezioni suppletive.

Il senatore PERLINGIERI osserva che la legge n. 515 del 1993 è formulata in modo improprio e risulta ambigua nell'individuazione dei titolari del diritto ai contributi o rimborsi. Ricorda, inoltre, che nella prassi applicativa viene richiesto ai singoli candidati di rinunciare preventivamente al rimborso a favore dei partiti di riferimento. Poiché la destinazione del contributo a favore dei partiti produce effetti discriminatori, postulando anche un sostanziale assoggettamento degli eletti alle formazioni politiche, egli si dichiara contrario ad ogni nuova norma che confermi o accentui tale destinazione.

Il senatore PIERONI rileva che la prospettazione del senatore Perlingieri estende la trattazione all'intera trama normativa della legge n. 515 del 1993. Il disegno di legge in discussione, viceversa, è limitato a un semplice adattamento della normativa vigente.

Anche il senatore VILLONE ritiene preferibile limitarsi allo scopo del disegno di legge, non condividendo peraltro l'opinione del senatore Perlingieri quanto alla destinazione dei contributi.

La senatrice BRICCARELLO rileva l'equivoca formulazione dell'articolo 9 della legge n. 515 del 1993, che alimenta la confusione nella titolarità del diritto al contributo o rimborso.

Ad avviso del senatore ZACCAGNA l'istituto regolato dalla legge n. 515 del 1993 non è qualificabile come un vero e proprio rimborso.

Il senatore DE MARTINO Guido ricorda che tale istituto è stato applicato senza alcuna contestazione.

Il senatore MARCHETTI condivide l'emendamento 1.1, coerente al disegno di legge e alla legge vigente. Invita quindi i commissari a limitare la discussione alla finalità del provvedimento.

Il presidente CORASANITI conferma l'opportunità di limitarsi a richiamare semplicemente la normativa vigente, per estenderne l'applicazione alle elezioni suppletive.

Il relatore PASQUINO osserva che tale è l'effetto dell'emendamento 1.1, pur non dichiarandosi contrario alla soluzione indicata dal Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1336**Art. 1.**

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole da: «ai candidati» fino a: «espressi» con le seguenti: «al partito o al movimento politico ai quali abbiano dichiarato di appartenere i candidati che risultino eletti o che abbiano conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi nonchè ai candidati senatoriali non collegati ad alcun gruppo che adempiano alle stesse condizioni».

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere il terzo capoverso.

1.3

IL RELATORE

All'emendamento 1.2, sostituire la parola: «medesima» con la seguente: «presente».

1.2/1

SPERONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9-bis della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano in tutti i casi di elezioni suppletive successive all'entrata in vigore della medesima legge».

1.2

MARCHETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la parola: «rimborso» è sostituita, ovunque ricorra, con l'altra: «contributo».

1.5

SPERONI, ZACCAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Tale contributo al rimborso delle spese elettorali non è trasferibile nè rinunciabile a favore dei partiti o dei movimenti di appartenenza dei candidati. È nulla qualsiasi rinuncia, preventiva alla candidatura, del diritto al rimborso e qualsiasi forma di cessione o di delegazione di pagamento a favore dei partiti o dei movimenti politici».

1.4

PERLINGIERI, BRICCARELLO

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 2 MAGGIO 1995

71^a Seduta

Presidenza del Presidente

GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia MARRA.

La seduta inizia alle ore 11,50.

IN SEDE REFERENTE

(1386) Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio

(485) LAFORGIA ed altri. Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive

(639) PALUMBO ed altri. Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali

(660) SALVATO ed altri. Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale

(771) MANCONI ed altri. Norme in materia di custodia cautelare

(1360) LISI. Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile scorso.

Si procede all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il relatore PALUMBO illustra l'emendamento 2.1/A, volto ad introdurre l'articolo 141-bis all'interno del codice di rito relativamente alle modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 2.5 ed il senatore TRIPODI illustra l'emendamento 2.3.

Interviene il senatore CONTESTABILE ricostruendo il clima di serpeggiante sfiducia che ha funto da premessa culturale dell'articolo 2 del testo approvato dalla Camera dei deputati, anch'esso volto ad introdurre all'interno del codice un articolo 141-bis (*Interrogatorio di persona in stato di detenzione*). Fa inoltre presente che probabilmente alla piena attuazione di quell'articolo ostano difficoltà d'ordine organizzativo.

Dissentono i senatori RUSSO e LUBRANO DI RICCO, che negano *fondamento alle illazioni del collega Contestabile*.

Il senatore IMPOSIMATO illustra l'emendamento 2.1, segnalando le difficoltà pratiche che scaturirebbero dell'approvazione del prospettato articolo aggiuntivo 141-bis.

Il senatore BUCCIERO illustra l'emendamento 2.4. Successivamente, in relazione agli interventi dei colleghi Contestabile e Russo *sull'origine della dibattuta norma, l'oratore menziona una celebre frase che rielabora il secolare principio dell'homo homini lupus e afferma di poterla adattare all'esperienza quotidiana della vita odierna di giudici ed avvocati: «affinchè gli egoismi degli uomini non portino ad una guerra di tutti contro tutti, ogni lupo si deve impegnare ad osservare determinate regole del gioco nei confronti degli altri lupi».*

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra gli emendamenti 2.2 e 2.6, dichiarandosi altresì alquanto perplesso verso la proposta emendativa del relatore, senatore Palumbo.

Il senatore RUSSO, al contempo, illustra l'emendamento 2.0.1 aggiuntivo di un articolo 2-bis, connesso sostanzialmente al contenuto degli emendamenti all'articolo 2.

Dopo brevi interventi dei senatori LISI, SCOPELLITI e LAFORGIA e del sottosegretario MARRA, il relatore PALUMBO ripropone una riformulazione del suo emendamento 2.1/B.

Prima di procedere alle votazioni, il presidente GUARRA sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 12,50 è ripresa alle ore 13.

In relazione all'emendamento integralmente soppressivo 2.1 il rappresentante del Governo ed il relatore esprimono avviso contrario. Per dichiarazioni di voto favorevoli intervengono, invece, il senatore IMPOSIMATO, il senatore TRIPODI (che sottolinea l'esigenza di non indebolire l'impegno dello Stato contro la criminalità organizzata) e il senatore GUALTIERI, il quale dichiara trovare alimento nella sua convinzione di sopprimere l'articolo 2 anche dalle parole del collega Contestabile, che esprimono una inopportuna diffidenza riguardo ai protagonisti del processo.

In senso contrario all'accoglimento dell'emendamento prendono poi la parola il senatore RUSSO, il senatore LISI (che evidenzia la necessità di ampliare il più possibile il livello di garanzie processuali dei cittadini) e il senatore CONTESTABILE, il quale incidentalmente chiede al Presidente della Commissione di iscrivere all'ordine del giorno dei lavori, una volta approvati i provvedimenti in titolo, la questione relativa alla potestà o meno del Consiglio superiore della magistratura di emettere pareri sui disegni di legge relativi al processo, e di inviarli al Parlamento come purtroppo si è verificato in occasione dell'esame del provvedimento in titolo.

Il Presidente GUARRA respinge ogni eventuale, implicito, addebito nei suoi confronti e ribadisce che ogni qualvolta dovessero a lui essere inviati dal Presidente del Senato pareri del Consiglio superiore della magistratura, per conoscenza della Commissione, provvederà a trasmetterli ai componenti della Commissione stessa.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1 non è accolto.

Si procede, quindi, all'esame degli altri emendamenti presentati all'articolo 2.

In senso favorevole all'approvazione dell'emendamento 2.1/B, si esprimono il rappresentante del Governo, che garantisce il massimo impegno del Ministero nell'apprestamento delle necessarie strutture, e il senatore RUSSO.

Dopo l'intervento in senso contrario del senatore LUBRANO DI RICCO, l'emendamento 2.1/B è posto ai voti e accolto. Risultano di conseguenza preclusi tutti gli altri emendamenti all'articolo 2.

Risulta quindi accolto l'articolo 2 nel testo emendato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.

EMENDAMENTI**Art. 2.**

Sopprimere l'articolo.

2.1

GUALTIERI, IMPOSIMATO

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

Dopo l'articolo 141 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: Art. 141-*bis.* - (Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione).

1. Le disposizioni dell'articolo 141 in tema di modalità di documentazione in casi particolari non si applicano quando si tratta di verbalizzare l'interrogatorio di persona detenuta o internata. In tale caso è sempre effettuata, a pena di inutilizzabilità, anche la riproduzione fonografica o quella audiovisiva a norma dell'articolo 134 e, quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se le parti la richiedono».

2.1/A

PALUMBO

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

Dopo l'articolo 141 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: Art. 141-*bis.* - (Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione).

1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti».

2.1/B

PALUMBO

Al comma 1, capoverso 141-bis, prima delle parole: «Ogni interrogatorio» premettere le seguenti: «Entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.2

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso 141-bis, sopprimere le parole da: «a pena di inutilizzabilità» sino al termine.

2.3

TRIPODI, IMPOSIMATO

Al comma 1, capoverso 141-bis, sopprimere le parole: «La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti».

2.4

SCALONE, BUCCIERO

Al comma 1, capoverso 141-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva».

2.5

SENESE, RUSSO, BRUTTI, IMPOSIMATO

Al comma 1, capoverso 141-bis, aggiungere infine le seguenti parole: «In ogni caso è redatto il verbale in forma riassuntiva».

2.6

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: "3-bis - Ove non sia possibile provvedere nel senso di cui ai precedenti commi, l'Autorità Giudiziaria provvede mediante perizia o consulenza tecnica".

2.0.1

SENESE, RUSSO, BRUTTI, IMPOSIMATO

FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 2 MAGGIO 1995

67ª Seduta*Presidenza del Presidente*
FAVILLA

Intervengono il ministro delle finanze Fantozzi, il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Caleffi e il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ricciardi.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(1624) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85
(Esame e rinvio)

Il relatore FARDIN riferisce sul provvedimento composto essenzialmente di due parti, la prima (articoli 1 e 2) concernente il prolungamento del periodo di sospensione di termini per gli adempimenti tributari disposta a favore delle zone colpite dall'alluvione del novembre 1994; la seconda (articoli 3 e 4) volta ad apportare alcuni interventi correttivi alla manovra di riaggiustamento dei conti pubblici di cui al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 22 marzo 1995, n. 85.

In particolare, l'articolo 1 apporta alcune modificazioni di termini di sospensione di adempimenti e versamenti tributari di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22: più precisamente, si sposta al 5 novembre 1995 il termine di fatturazione e registrazione IVA e di tenuta e conservazione delle scritture contabili; al 5 dicembre dello stesso anno la presentazione della dichiarazione IVA del 1994; sempre al 5 dicembre 1995 la liquidazione ed i versamenti IVA periodici senza aggravii di interessi; al 30 novembre 1995 il termine di differimento della dichiarazione dei redditi. Vengono poi dettate norme - lettere e) ed f) del comma 1 - in materia di rateizzazione e di differimento di termini di versamenti di somme dovute per tributi vari. Il secondo comma, sempre dell'articolo 1, interpreta l'articolo 6 del citato decreto-legge n. 646 del 1994 al fine di precisare che le disposizioni agevolative ivi previste valgono anche a favore del personale militare in servizio nei territori alluvionati che

però, per ragioni di servizio, può avere la residenza anche in zone diverse.

L'articolo 2 - continua il relatore - prevede poi alcune disposizioni agevolative per gli enti locali colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994.

Dopo essersi soffermato sui singoli commi di tale articolo, egli passa poi ad illustrare il contenuto dell'articolo 3, modificativo del decreto-legge n. 41 del 1995. A tal proposito, egli fa presente che la seconda parte del decreto-legge recepisce alcune osservazioni emerse nel corso del dibattito parlamentare sul decreto-legge n. 41 che non furono recepite a causa dell'apposizione della fiducia sulla cosiddetta «manovra-bis».

In particolare, nell'articolo 3 viene stabilita la voce doganale per il prosciutto cotto e viene estesa l'imponibilità delle cessioni gratuite di beni con la sola esclusione di quelle che non rientrano nell'attività propria di imprese e abbiano un costo non superiore a 50.000 lire. A tale ultimo proposito, il relatore, pur concordando con l'obiettivo che si prefigge la norma, dichiara di dissentire sul contenuto della stessa in quanto è opportuno - a suo parere - rendere indeducibile l'IVA sugli acquisti di beni di costo superiore a 50.000 lire che non rientrano nell'attività propria dell'impresa, anziché rendere imponibile la loro cessione. Sempre con l'articolo 3 viene poi eliminata l'ipotesi di autoconsumo per i lavoratori autonomi e per gli imprenditori, in caso di impiego di beni per operazioni diverse da quelle imponibili e non; viene eliminata la tassazione ai fini IVA delle operazioni di fusione, scissione, trasformazione e conferimento a soggetti che non detraggono l'imposta in modo normale; viene precisato che le prestazioni fatte dagli imprenditori a sé stessi o ai familiari, o comunque per scopi estranei all'impresa, sono imponibili se di importo superiore a 50.000 lire, con la esclusione della somministrazione alle mense aziendali, delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative a favore del personale dipendente; viene precisato, in modo non del tutto condivisibile, il momento di effettuazioni di tali ultime prestazioni, nonché la relativa base imponibile, pari al valore normale. Vengono poi dettate norme per la non obbligatorietà della rivalsa IVA in determinati casi, nonché per l'applicabilità anche agli immobili, oltre che ad altri beni ammortizzabili, delle disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Il comma 2 dell'articolo 3 - aggiunge il relatore - precisa la portata delle esenzioni IVA per il trasporto di malati e feriti, mentre il comma 3 estende l'aliquota IVA del 4 per cento non solo ai servoscala destinati ai portatori di handicap ma anche a tutti i mezzi ausiliari per superare le barriere architettoniche; viene inoltre riportata alla medesima aliquota IVA del 4 per cento il canone di abbonamento per le radio diffusionsi circolari private e le televisioni a pagamento. Il comma 4 stabilisce poi che le disposizioni dell'articolo 3 si applicano dal 24 marzo 1995. Passando a considerare l'articolo 4, la prima disposizione prevede che le maggiorazioni di imposta sui consumi elettrici, prevista dall'articolo 17 del decreto-legge n. 41 del 1995, si applicano dal 1° gennaio 1996 solo per le cosiddette «tariffe sociali», mentre per le altre si applicano dalle fatturazioni emesse a partire dal 10 aprile 1995; la seconda disposizione pone rimedio ad un errore

puramente formale contenuto nell'articolo 19-bis, comma 5, del decreto legge n. 41 del 1995.

Il ministro FANTOZZI, illustrando le finalità generali del provvedimento in esame, sottolinea in particolare che le norme recate dagli articoli 3 e 4 trovano la loro origine nella necessità di integrare il contenuto del decreto-legge n. 41 del 1995, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, in ragione del particolare *iter* parlamentare di tale provvedimento condizionato dalla questione di fiducia posta dal Governo.

Nel merito, si tratta di porre rimedio e dare soluzione ad alcune smagliature tecniche del citato decreto-legge n. 41, pur nella consapevolezza di adottare una metodologia legislativa non perfettamente in linea con le esigenze di chiarezza ed intellegibilità normativa che pure il Governo ha ben presenti.

A tal proposito annuncia che è in via di completamento un provvedimento in tema di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti fiscali. In virtù quindi della particolare natura del decreto-legge in conversione il Governo chiede che al testo non sia apportata alcuna modificazione, con l'obiettivo di concludere in tempi rapidi l'intera manovra correttiva dell'andamento dei conti pubblici recata dal decreto-legge n. 41.

Il presidente FAVILLA, ringraziando il Ministro, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MORANDO ritiene che la richiesta formulata dal Ministro di non presentare emendamenti al testo del decreto-legge potrebbe essere accolta a condizione che il Governo chiarisca gli orientamenti in merito alla proroga di scadenze fiscali e contributive, non contemplate nel testo del decreto-legge, che pure sono attese dai cittadini e dagli operatori residenti nelle zone colpite dall'alluvione del novembre 1994; appare infatti essenziale che l'Esecutivo vari un ulteriore provvedimento di proroga che tenga conto delle difficoltà economiche che gravano sui contribuenti delle zone alluvionate che non hanno ancora ricevuto alcun indennizzo per i danni subiti.

Il senatore GUGLIERI, in tema di imposta sul valore aggiunto su beni e prestazioni in autoconsumo, chiede chiarimenti in merito alla quantificazione delle prestazioni di servizi ed in particolare sulla somministrazione di cibi e bevande, sottolineando che la normativa in questione non fa riferimento al costo delle stesse, bensì al valore e che appare indeterminata la definizione del periodo in cui sono rese tali prestazioni.

Il senatore PAINI sottolinea la necessità che il Governo definisca il proprio orientamento in merito alla emanazione di un decreto-legge recante la proroga di ulteriori scadenze fiscali e previdenziali a favore degli operatori economici e dei cittadini residenti nelle zone colpite dall'alluvione del novembre del 1994; in questa prospettiva infatti la richiesta del Governo di approvare senza modificazioni il decreto-legge in conversione può essere accolta.

Il senatore VIGEVANI, dopo aver chiesto chiarimenti in merito alla portata dell'esenzione IVA per le prestazioni di trasporto di malati e feriti, fa presente che la questione della esclusione dalla non imponibilità delle prestazioni effettuate dall'imprenditore nella somministrazione di cibi e bevande per le mense aziendali, debba essere tenuta nettamente distinta dalle problematiche legate alla indennità di mensa corrisposta ai lavoratori dipendenti da parte degli imprenditori.

Il senatore D'ALÌ fa presente che l'applicazione dell'aliquota ridotta per tutti gli strumenti e veicoli destinati ai portatori di *handicap* dovrebbe riguardare anche i veicoli destinati al trasporto dei terzi; auspica quindi un intervento del Governo in tal senso.

Il senatore STEFANO si associa alla richiesta formulata dal senatore D'ALÌ.

Il presidente FAVILLA dichiara chiusa discussione generale.

Il relatore FARDIN intervenendo per la replica, chiarisce che l'estensione della imponibilità delle prestazioni effettuate dall'imprenditore nell'esercizio dell'attività d'impresa a se stesso e ai familiari non riguarda le somministrazioni nelle mense aziendali; rimane peraltro impregiudicata la questione della quantificazione delle prestazioni di servizi in autoconsumo.

Il sottosegretario CALEFFI puntualizza che le modifiche apportate dal provvedimento in esame al decreto-legge n. 41 sostituiscono *ex tunc* le disposizioni da esso recate, favorendone così la intellegibilità e chiarezza. Nel merito, fa presente che le proroghe disposte a favore dei cittadini e degli operatori residenti nelle zone colpite dall'alluvione del novembre 1994 trovano origine in uno specifico strumento di indirizzo approvato dalla Camera dei deputati; circa la questione, sollevata da più parti, di un ulteriore provvedimento per prorogare altre scadenze non contemplate nel provvedimento in esame, assicura che il Governo fornirà al più presto informazioni maggiormente dettagliate. Ritiene, inoltre, che la questione sollevata dal senatore Guglieri in merito alla quantificazione delle prestazioni di servizi possa trovare un'adeguata soluzione attraverso un intervento esplicativo dell'Amministrazione finanziaria. Da ultimo, assicura il senatore D'Alì che il Governo valuterà l'opportunità di un ulteriore e specifico intervento in tema di aliquota ridotta per i veicoli destinati ai portatori di *handicap*.

Il presidente FAVILLA puntualizza che gli emendamenti al testo del decreto dovranno necessariamente riferirsi ad agevolazioni e provvidenze riguardanti le zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994. Propone inoltre di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 del 5 maggio.

Conviene la Commissione.

(1628) Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122, recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645

(Esame e rinvio)

Il relatore CAVITELLI riferisce sul provvedimento in titolo, rilevando preliminarmente che entro il 30 aprile scadono i termini entro

cui dovranno essere approvati gran parte dei bilanci societari e che, contestualmente, come è consuetudine, si provvederà alla nomina dei sindaci - nei casi in cui cessano i collegi sindacali - ed alla determinazione dei compensi convenuti con i medesimi. L'approssimarsi della scadenza del 30 aprile rende necessario il completamento della vigente normativa in tema di onorari, indennità e rimborsi spese destinati a chi svolge le funzioni di sindaco delle società, con la determinazione del tetto massimo per tali compensi, per evitare un possibile pregiudizio economico per le società. Il decreto-legge in conversione, infatti, detta norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci ad integrazione dell'apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 1994, n. 645; fatta salva la necessità contingente di intervenire con il provvedimento di urgenza per integrare la normativa in esame prima del 30 aprile, va tenuto presente che le norme recate dal provvedimento avranno efficacia non oltre l'entrata in vigore del nuovo regolamento in materia.

Ritiene pertanto che la Commissione possa esprimersi favorevolmente sulla conversione del decreto-legge.

Si apre il dibattito.

Il senatore VENTUCCI rileva come il ricorso al provvedimento di urgenza in tema di determinazione di un tetto massimo per gli onorari e le indennità dei sindaci delle società, si riveli particolarmente idoneo per consentire una rapida soluzione alla questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 2 MAGGIO 1995

89ª Seduta*Presidenza del Presidente*

BOSCO

*Interviene il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Gambino.**La seduta inizia alle ore 15,20.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Rispondendo all'interrogazione n. 3-00585 del senatore Terracini, il ministro GAMBINO fa presente che la concessionaria Telecom ha comunicato che la ristrutturazione organizzativa territoriale, attualmente in fase di realizzazione, non comporta la soppressione di alcuna direzione regionale esistente. Si tratta, pertanto, di una riorganizzazione interna ad ogni direzione regionale con la creazione di alcuni uffici, l'accorpamento di altri già esistenti, la diversificazione dei compiti espletati, allo scopo di raggiungere il doppio obiettivo della massima soddisfazione delle esigenze dell'utenza e del contenimento dei costi. Ciò detto in linea generale, per quanto riguarda il caso specifico della Liguria la medesima Telecom ha precisato che nella Regione saranno garantiti presidi locali di divisione clienti privati, divisione rete, divisione servizi interni, aree territoriali di amministrazione, di personale ed organizzazione, di relazioni esterne e di affari legali; altri uffici, quali ad esempio la divisione clienti affari, verranno accentrati in una unità territoriale - in fase di istituzione - che, comunque, avrà sede regionale. Di conseguenza non dovrebbero verificarsi i paventati riflessi negativi sull'occupazione, tenuto conto del fatto che in caso di accentramento di varie strutture ne dovrebbe conseguire un ampliamento di funzioni per gli uffici risultanti dalla nuova organizzazione, i quali dovrebbero assorbire i dipendenti dei settori soppressi in relazione alla professionalità di ciascuno.

Per quanto riguarda, infine, il distacco di alcuni dipendenti presso altra sede, effettuato con decorrenza 1° aprile 1995, la Telecom ha confermato che entro il 31 maggio 1995 i dipendenti in questione rientreranno nelle sedi di provenienza, per trovare applicazione o

negli uffici precedentemente occupati, o in altri compatibili con le caratteristiche lavorative possedute.

Il senatore TERRACINI si dichiara non soddisfatto della risposta fornita dal Ministro in quanto rimane impregiudicata la questione degli appalti per lavori che la Telecom potrebbe affidare ad aziende esterne toscane anzichè liguri, ponendo così le premesse per un depauperamento di uno dei più importanti centri di comunicazioni dell'Italia, atteso peraltro che la avviata riduzione degli organici delle direzioni regionali liguri non può non incidere anche sulla individuazione delle sedi per l'espletamento delle relative attività. Appare inadeguata, peraltro, anche la risposta in merito al problema di carattere finanziario, concernente l'eventuale riduzione del movimento di denaro presso le banche liguri, a vantaggio di quelle che hanno sede in Toscana. Sarebbe pertanto opportuno che il Ministro fornisse ulteriori elementi informativi in merito a tale aspetto.

Ad integrazione della risposta testè fornita, il ministro GAMBINO ribadisce che dai dati in suo possesso risulta che la Telecom non sopprimerà la direzione regionale della Liguria, che continuerà infatti ad operare attraverso delle divisioni locali. Si riserva comunque di acquisire ulteriori informazioni in merito alla specifica questione dell'assegnazione degli appalti, come sottolineato dall'interrogante.

Il ministro GAMBINO risponde poi all'interrogazione n. 3-00586 del senatore Bosco, facendo presente che già prima della trasformazione dell'Amministrazione postelegrafonica in ente pubblico, presso le sedi del nord d'Italia si registravano notevoli carenze di personale, situazione che si è aggravata a seguito della stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro - avvenuta il 26 novembre 1994 - con il quale è stata prevista l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro per i dipendenti che avevano raggiunto il limite di età di 65 anni o il tetto massimo della contribuzione, fissato in 40 anni. Nel contempo occorre ricordare che nel Nord si registra un costante aumento del traffico postale - mentre al Sud si è avuta una contrazione dello stesso - con il conseguente maggiore fabbisogno di unità lavorative soprattutto nei settori esecutivi ed in particolare nei servizi di posta - movimento e del recapito della corrispondenza. Ciò ha determinato uno squilibrio sempre più evidente tra le diverse aree geografiche del Paese, inducendo il citato Ente ad attuare un processo di razionalizzazione nella distribuzione del personale, una nuova definizione delle qualifiche e delle funzioni con conseguente riconversione di parte del personale stesso, nonché a rivedere l'articolazione delle diverse prestazioni lavorative in modo da raggiungere l'obiettivo del recupero di produttività e di efficienza oltre al risanamento economico e finanziario.

Sulla base di tali considerazioni è stata, pertanto, esaminata la possibilità di arrivare ad una mobilità volontaria del personale da agevolare attraverso incentivi economici: è stato quindi stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali di categoria sulla cosiddetta «mobilità volontaria incentivata». Con il predetto accordo si prevede di corrispondere un premio di 60 milioni lordi (40 milioni netti) ai dipendenti appartenenti alle aree quadri, operativa e di base, purchè gli interessati siano

disposti a trasferirsi dalle regioni del Sud, compreso il Lazio, a quelle del Nord quali: Piemonte, Liguria, Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna. Condizione essenziale per poter presentare la domanda di trasferimento è che, rispetto ai termini di risoluzione automatica del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il personale che intenda avvalersi di tale facoltà sia virtualmente in grado di prestare ancora almeno due anni e mezzo di effettivo servizio, mentre l'importo in questione verrà erogato, per il 50 per cento, all'atto di trasferimento e per l'ulteriore 50 per cento dopo un anno di effettivo servizio. In merito al costo dell'operazione, il predetto Ente ha effettuato specifiche analisi che hanno indicato come questa soluzione appaia quella economicamente più opportuna, tenuto conto che la spesa annua di un lavoratore neo-assunto a tempo indeterminato nell'area operativa è sensibilmente superiore rispetto a quella annua della «mobilità incentivata», senza considerare, inoltre, che alla scadenza del biennio previsto, il dipendente non ritorna automaticamente nella regione di provenienza, ma rimane nella stessa sede con aspettative di rientro non diverse da quelle del restante personale. È stato, altresì, valutato come i provvedimenti di «mobilità volontaria incentivata» siano da preferire ai trasferimenti collettivi d'ufficio che, oltre ad avere un elevato costo sociale, non si caratterizzano come efficienti strumenti di gestione delle risorse umane, a causa della *ridotta produttività del personale che, forzatamente allontanato dai luoghi d'origine, presenta un alto tasso di assenteismo.*

Il presidente BOSCO si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Ministro; esprime tuttavia un giudizio negativo in merito alla politica aziendale intrapresa dall'Ente Poste, ritenendo che l'obiettivo dell'accrescimento della competitività non può far leva nè sul meccanismo dei prepensionamenti, nè su quello della contestuale incentivazione per i trasferimenti nelle zone sottorganico. Pertanto auspica un fattivo intervento del Ministro in modo da verificare la compatibilità dell'onere finanziario per i prepensionamenti e per gli incentivi con il piano di risanamento dell'azienda.

Il ministro GAMBINO, integrando la sua precedente esposizione, prende atto del problema della valutazione dell'eventuale differenza fra i costi per sostenere il prepensionamento e quelli per l'incentivazione per i trasferimenti al Sud, come rilevato dal presidente Bosco, riservandosi quindi di acquisire ulteriori elementi conoscitivi in merito.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Seguito del dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 22 marzo 1995, dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sugli indirizzi del suo Dicastero
(R046 003, C08ª, 0005ª)

Riprende il dibattito sulle comunicazioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sospeso nella seduta del 22 marzo scorso.

Ha quindi la parola il senatore SCIVOLETTO, il quale, nel ringraziare il Ministro per le comunicazioni rese, il cui tenore è peraltro ampiamente condivisibile, esprime apprezzamento per l'avvio della riforma

dell'Amministrazione postale che si sta realizzando attraverso la attuazione della legge n. 71 del 1994, più volte sollecitata dal proprio Gruppo. Ritiene inoltre necessario acquisire la valutazione del Ministro in merito al processo di trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni, soprattutto relativamente alla possibilità di rispettare i tempi che sono stati programmati. Dopo aver richiamato l'attenzione sul problema del dimensionamento degli uffici postali operanti nelle zone cosiddette marginali (quali ad esempio le aree montane o quelle ad alta ricettività turistica), in relazione al servizio reso, l'oratore si sofferma poi sulla questione del piano di investimenti avviato dalla Telecom, che su un totale di circa 26.000 miliardi, sembra averne destinati solo 3.000 per il Sud, in tal modo ponendo in secondo piano gli obiettivi dello sviluppo e dell'occupazione nel Mezzogiorno che costituiscono invece una indubbia priorità. Nel fare presente la necessità di acquisire i dati sullo stato attuale del contenzioso avviato dalle emittenti locali in relazione al canone di concessione per gli anni 1994-1995, ed auspicando in tal senso un intervento del Governo per sgravare soprattutto le piccole emittenti locali il cui ruolo sul territorio è indiscusso, il senatore Scivoletto sottolinea la necessità di snellire le procedure per il rilascio della concessione per la trasmissione via etere, per la quale occorrono attualmente almeno due anni, ed infine in conclusione del suo intervento pone il problema di garantire il servizio per i telefoni cellulari in quelle zone, soprattutto alpine o balneari, per le quali esistono notevoli difficoltà di ricezione.

Il senatore DE CORATO invita preliminarmente il Ministro ad assumere urgenti iniziative per risolvere il problema della carenza di personale postale nella sede di Milano e coglie comunque l'occasione per rilevare che la trasformazione dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico non ha ancora prodotto gli effetti sperati in termini di riduzione del disavanzo.

A tale riguardo, il ministro GAMBINO precisa che la riduzione del disavanzo deve essere intesa in termini di minor bisogno da parte dell'Ente Poste delle sovvenzioni dello Stato: infatti, l'intervento dello Stato nel 1994 è stato di 968 miliardi, mentre per il 1995 sarà di appena 173 miliardi e si prevede un'ulteriore riduzione per il 1996 sino a 146 miliardi.

Riprendendo il suo intervento, il senatore De Corato chiede chiarimenti in ordine allo stato del progetto di riassetto organizzativo del Ministero, nonché sulle intenzioni dell'Esecutivo in ordine ai compiti e agli organici della istituenda Autorità per le Telecomunicazioni.

Chiede inoltre al Ministro di precisare meglio le responsabilità della mancata cablatura del territorio nazionale, alle quali ha fatto riferimento nelle sue comunicazioni programmatiche. Egli dovrebbe altresì chiarire attraverso quali procedure di appalto saranno individuati i soggetti che dovranno provvedere al cablaggio del territorio.

Concludendo, chiede altresì di conoscere i tempi ancora occorrenti per il definitivo rilascio delle concessioni radiotelevisive alle emittenti locali, nonché per la revisione del piano delle radiofrequenze, tenuto anche conto del fatto che il Ministro ha anche preannunciato la presentazione di un provvedimento di sostegno per l'emittenza locale.

Il senatore STANZANI GHEDINI sollecita maggiori approfondimenti in ordine ai contenuti del piano della STET per il completo cablaggio del territorio nazionale, tenuto conto che il progetto in questione è stato più volte annunciato ma mai rappresentato nei suoi termini precisi alla Commissione.

Fa presente poi che il piano di assegnazione delle frequenze, che dovrebbe provvedere ad una redistribuzione delle frequenze stesse alle emittenti private allo scopo di razionalizzare il sistema, rappresenta un problema ben distinto da quello relativo al rilascio delle concessioni, che invece intervengono in una fase diversa da quella dell'assegnazione delle frequenze. Occorre pertanto che il Governo chiarisca meglio i termini della vicenda.

Il senatore FALOMI interviene in ordine a presunti progetti - di cui hanno riferito i quotidiani - di fusione tra Fininvest e STET, che appaiono preoccupanti anche alla luce delle comunicazioni rese dal Ministro nella seduta del 22 marzo scorso, dalle quali non è dato desumere alcun elemento in grado di escluderli con chiarezza.

In quella occasione il Ministro ha anche affermato che intende svolgere un ruolo di conciliazione nella vertenza in atto tra Telecom e Omnitel, mentre, a suo avviso, egli dovrebbe assumere la funzione, ben più pregnante, di regolatore del sistema.

Il senatore PAGLIARINI chiede al Ministro ulteriori chiarimenti in ordine allo stato dei rapporti tra STET e Fininvest, nonché alla situazione del personale della Telecom ed infine auspica che il Ministro possa trasmettere presto alla Commissione i bilanci degli ultimi due anni dell'Ente Poste.

Dopo un breve intervento del senatore BACCARINI, il quale rileva che una eventuale ipotesi di fusione tra Fininvest e STET contrasterebbe con le conclusioni dell'indagine conoscitiva sulla multimedialità condotta da questa Commissione, ha la parola il senatore MEDURI, che lamenta il cattivo funzionamento dei telefoni cellulari nel Mezzogiorno e rileva che il progetto di incentivazione dei dipendenti postali che intendessero trasferirsi dal Sud al Nord del Paese segnerebbe una profonda ingiustizia nei confronti di quei meridionali che già da tanti anni lavorano nel settentrione alle dipendenze delle Poste italiane senza avere la possibilità di avvicinarsi ai paesi d'origine.

Conclusosi il dibattito, replica il ministro GAMBINO, il quale tiene a precisare che le notizie apparse sui quotidiani in ordine a possibili fusioni tra STET e Fininvest lo hanno subito indotto ad assumere adeguate informazioni dai massimi vertici di IRI, STET e Telecom. I responsabili di questi tre istituti hanno chiaramente escluso la sussistenza di qualsivoglia progetto al riguardo, facendo anzi rilevare che non esistono al momento neppure ipotesi di collaborazione a lungo termine o di cooperazione tra la STET e la Fininvest. In particolare, il direttore generale dell'IRI gli ha confermato personalmente il contenuto di un comunicato stampa dell'istituto, che esclude qualunque ipotesi di privatizzazione della STET con riferimento ad accordi con Fininvest.

Il presidente BOSCO annuncia che, dovendosi interrompere i lavori della Commissione a causa dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, il ministro Gambino potrà integrare la sua replica in altra seduta. A tale riguardo, peraltro, lo stesso Ministro si è già dichiarato disponibile ad intervenire nella giornata di martedì 9 maggio prossimo.

La Commissione prende atto ed il seguito del dibattito è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 2 MAGGIO 1995

74ª seduta*Presidenza del Presidente*
FERRARI Francesco

Interviene il sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09ª, 0030ª)

Il presidente FERRARI comunica che il Presidente del Senato ha disposto il trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge n. 48 e n. 403 sulle denominazioni di origine protette.

Egli ha inoltre avuto assicurazione dal presidente del Gruppo Progressisti - Federativo, che gli ha inviato apposita lettera, e da altri presidenti di Gruppo sulla prossima calendarizzazione, per i lavori dell'Assemblea, dei disegni di legge licenziati da questa Commissione (istituzione di Commissione d'inchiesta sull'AIMA, conversione del decreto-legge sull'EIMA, ammasso dei prodotti agricoli).

Il senatore BORGIA, nel prendere atto con compiacimento di quanto comunicato dal Presidente, rileva come sia possibile ottenere dei risultati allorchè ci si muove d'accordo su un unico obiettivo.

IN SEDE REFERENTE

(1486) BORRONI ed altri. - Norme per l'uso dei traccianti di evidenziazione nella produzione e commercializzazione di latte in polvere ad uso zootecnico
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 27 aprile scorso.

Il presidente FERRARI propone l'istituzione di un Comitato ristretto, composto da un rappresentante di ciascun Gruppo e presieduta dal relatore Robusti, per un esame preliminare del disegno di legge in titolo.

Il relatore **ROBUSTI** chiede che il Governo riferisca alla Commissione sullo stato delle frodi nello specifico settore del latte in polvere ad uso zootecnico.

Si dichiara d'accordo sulla proposta del Presidente, che viene quindi accolta dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1395) CARINI ed altri. - Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore **CARINI**.

Premette che con la normativa proposta si intende sia proteggere il patrimonio ittico, già compromesso da inquinamento e da alterazioni degli alvei, sia regolamentare con maggiore efficacia le modalità di pesca. Illustrando quindi l'articolato, rileva che, in particolare, la fauna ittica vivente in stato di naturale libertà nelle acque interne costituisce patrimonio indispensabile dello Stato (articolo 1). In tale materia, in conformità ai principi fondamentali fissati dalla nuova legge nazionale, le regioni emaneranno misure legislative per la protezione e l'incremento della fauna ittica, per la tutela dei relativi ambienti e per la disciplina dell'attività di pesca professionale e dilettantistica, prevedendo, fra l'altro, la protezione assoluta ed il divieto di pesca delle specie ittiche pregiate (salmonidi e timallidi), prima che abbiano raggiunto la misura di 50 centimetri per le trote marmorate, di 30 centimetri per il temolo e di 25 centimetri per le altre trote (articolo 2).

Passando ad illustrare i successivi articoli, il relatore pone l'accento sulla classificazione delle acque interne in pregiate e normali e sui limiti di cattura per ogni giornata di pesca: non più di tre capi complessivi fra salmonidi e timallidi. È vietato introdurre nelle acque interne specie ittiche estranee a quelle autoctone nazionali.

Il relatore, avviandosi alla conclusione, si sofferma sugli articoli 5 e 6 che disciplinano rispettivamente il rilascio di una licenza di pesca da parte delle Regioni (gli introiti alimenteranno un apposito fondo regionale per il ripopolamento delle acque) e la vigilanza sull'esercizio dell'attività di pesca.

Si apre quindi il dibattito.

A richiesta del senatore **BORGIA**, il relatore **CARINI** fornisce alcuni chiarimenti sulle dimensioni di talune specie ittiche pregiate protette.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(275) TAPPARO. - Norme per la tutela del lupo italiano

(284) LONDEI. - Norme per la salvaguardia del lupo italiano

(760) SIGNORELLI. - Norme a tutela del lupo italiano

(Esame congiunto. Parere alla 13ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore **CARINI**, nel riferire sui disegni di legge in titolo, rileva come il lupo italiano sia il solo esempio di coesistenza delle qualità do-

mestiche del cane con le caratteristiche fisiche e comportamentali del lupo. Si tratta di un risultato ottenuto con l'incrocio fra il lupo e il cane avvenuto nel 1966.

Rilevato quindi che la visita al Centro di selezione dell'Ente per la tutela del lupo italiano (ETLI) di Cumiana (Torino) lo ha pienamente convinto sull'attività ivi svolta, il relatore sottolinea che gli animali allevati non sono oggetto di commercio, ma vengono adibiti a compiti di pubblica utilità: sono utilizzati per il soccorso in montagna, antivalanga, anticatastrofe, e come collaboratori del Corpo forestale dello Stato e delle forze dell'ordine.

Propone quindi l'espressione di un parere favorevole sui disegni di legge, il cui articolo unico affida all'ETLI la finalità di conservazione genetica del lupo italiano, stanziando un miliardo l'anno per il funzionamento del suddetto ente.

Nel dibattito che segue intervengono, per chiarimenti, i senatori BORGIA e DI MAIO e il relatore CARINI.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO rileva l'opportunità di suggerire che l'attività dell'ente si svolga secondo un determinato programma e che la spesa annua di un miliardo di lire sia indicata come limite massimo.

La Commissione incarica infine il relatore di trasmettere parere favorevole con le osservazioni suggerite dal sottosegretario Prestamburgo.

La seduta termina alle ore 15,45.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 2 MAGGIO 1995

136ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CARPI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ZANETTI.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C10ª, 0030ª)

Il presidente CARPI ricorda che la Commissione, nella seduta dell'11 ottobre 1994, aveva già deliberato di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione per trasferire alla sede deliberante i disegni di legge in materia di certificazione (atti Senato nn. 451 e 698). Su richiesta del rappresentante di un Gruppo, successivamente, si concordò di non proseguire l'esame dei predetti testi fino alla data di effettuazione delle elezioni amministrative. Propone pertanto che il lavoro sulla certificazione riprenda, per concludersi al più presto.

Conviene unanime la Commissione.

Il senatore BAGNOLI chiede che i rappresentanti dei Gruppi forniscano sollecitamente i nomi dei senatori che comporranno il comitato ristretto incaricato di esaminare il disegno di legge n. 1138 in materia di decentramento dell'intervento a favore dell'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

Prende atto la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente CARPI avverte che l'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1644, recante conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 1995, n. 64.

IN SEDE DELIBERANTE

(372) MARCHETTI ed altri. Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche
(Discussione e approvazione con modificazioni)

Ha inizio la discussione del disegno di legge in titolo, già esaminato in sede referente nella seduta del 29 marzo 1995.

Il relatore LOMBARDI CERRI propone di acquisire il lavoro svolto nella sede referente.

Conviene la Commissione.

Il RELATORE, quindi, sottolinea l'importanza di un più razionale sfruttamento delle risorse geotermiche e propone l'approvazione del disegno di legge.

Il presidente CARPI, dopo aver ricordato che il testo in discussione fu unanimemente approvato nello scorcio della precedente legislatura, ribadisce l'opportunità di incentivare l'utilizzazione delle risorse geotermiche.

Il sottosegretario ZANETTI illustra gli elementi negativi che inducono il Governo a non aderire alla proposta di legge in discussione, tenuto conto, soprattutto, della imminente privatizzazione dell'Enel.

Il senatore MARCHETTI si sofferma sull'opportunità di approvare il disegno di legge in titolo al fine di garantire gli enti locali di maggiori risorse finanziarie.

Il relatore LOMBARDI CERRI, in sede di replica, ribadisce l'esigenza che l'Enel, indipendentemente dal processo di privatizzazione, versi un contributo agli enti locali interessati alla produzione di energia, anche per incentivare la destinazione di maggiori risorse finanziarie per la ricerca e l'innovazione tecnologica.

Si passa alla votazione.

La Commissione approva l'emendamento al comma 2 dell'articolo unico, che recepisce le indicazioni espresse dalla 5^a Commissione.

In una dichiarazione di voto il senatore PONTONE motiva la sua contrarietà al testo in discussione.

Il senatore TURINI, a nome della propria parte politica, dichiara il voto favorevole sul disegno di legge in titolo.

La Commissione, infine, approva l'articolo unico di cui consiste il disegno di legge, con la modifica dianzi accolta.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 2 MAGGIO 1995

101ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GRASSI.

La seduta inizia alle ore 15,10.

*IN SEDE REFERENTE***(260) DANIELE GALDI : Norme per il diritto al lavoro dei disabili****(514) GEI ed altri: Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili****(582) PAINI e MARCHINI: Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»****(642) CAMO ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili****(1129) MULAS: Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili***(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 2 febbraio 1995.

Il relatore, senatore MANFROI, illustra il testo elaborato dal Comitato ristretto derivante dall'unificazione dei provvedimenti in titolo, ringraziando in primo luogo e sentitamente il rappresentante del Governo, il sottosegretario Liso, per la proficua collaborazione assicurata. Sottolinea quindi come il testo in questione si distingua per alcune importanti novità rispetto ai testi di partenza. In primo luogo, tra i criteri per il collocamento dei disabili è stato dato maggior spazio al concetto di capacità lavorativa residua piuttosto che a quello di invalidità; vi è poi una serie di norme che si prefiggono lo scopo di rendere più interessante, sul piano economico, l'assunzione di lavoratori disabili ai datori di lavoro; si mira infine a garantire concretamente l'assunzione di disabili senza che ciò confligga con la tutela delle fasce sociali cosiddette deboli. Ricordato poi che da molte legislature il Parlamento tenta di innovare l'ormai datata legge n. 482 del 1968, ed espresso l'auspicio che sia questa l'occasione giusta per portare in porto la riforma, passa ad illustrare

l'articolato, soffermandosi sui meccanismi procedurali volti all'assunzione dei lavoratori disabili, assunzione che può avvenire sia mediante la via burocratica dell'Ufficio provinciale di collocamento sia mediante la stipula di convenzioni tra datori di lavoro, organi del Ministero del lavoro e Regioni. Illustra successivamente i meccanismi che presiedono al calcolo delle quote di riserva per l'assunzione dei disabili e la disciplina degli esoneri parziali e totali. Nell'illustrare quindi i compiti assegnati alle Regioni, si sofferma sul funzionamento del fondo statale e dei fondi regionali per il finanziamento del provvedimento in esame. Sottolinea quindi che, al di fuori delle convenzioni, il testo prevede un'assunzione numerica del 50 per cento mentre l'assunzione è soltanto nominativa per gli invalidi psichici. Si augura infine, per un buon funzionamento del sistema qui immaginato, che il Ministero del lavoro appronti i necessari supporti informatici.

Il presidente SMURAGLIA ricorda che aveva sollecitato i rappresentanti dei Gruppi ad esprimere il loro avviso circa l'opportunità di chiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento dei provvedimenti in titolo dalla sede referente a quella deliberante.

I senatori SPISANI, MANFROI, TAPPARO e BARRA annunciano l'assenso dei rispettivi Gruppi per l'eventuale richiesta del trasferimento di sede.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RI-
STRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 260, 514, 582,
642 E 1129**

TITOLO I

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Art. 1.

(Collocamento dei disabili)

1. La presente legge ha la finalità di promuovere e garantire l'inserimento nel lavoro dei cittadini appartenenti alle seguenti categorie di disabili:

a) persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che comportino un grado di invalidità superiore al 45 per cento, accertato sulla base della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministro della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

b) persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in base alle disposizioni vigenti;

c) persone non vedenti o sordomute di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

2. L'applicazione della presente legge deve essere ispirata alla finalità di valorizzare il contributo che i cittadini di cui al comma 1 possono dare allo sviluppo economico e sociale del Paese attraverso il loro stabile inserimento nel mondo del lavoro coerente sia con le effettive inclinazioni e capacità professionali di ciascun disabile, sia con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro che lo impieghi.

3. I cittadini di cui al comma 1 che risultano disoccupati e che aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative si iscrivono presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Per ciascuno di essi viene compilata una scheda che registra capacità lavorative residue nonchè abilità, competenze ed inclinazioni. L'ufficio provinciale, in collaborazione con i servizi socio-sanitari della

regione e con quelli preposti alla formazione professionale, promuove ed attua, anche attraverso convenzioni, ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili e provvede al loro collocamento alle dipendenze dei datori di lavoro.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 viene costituita una lista in cui i lavoratori disabili iscritti presso l'ufficio provinciale vengono posti in graduatoria sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la sottocommissione centrale di cui all'articolo 7. La graduatoria è pubblica.

Art. 2.

(Assunzioni obbligatorie. Quota di riserva)

1. I datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da venticinque a trentacinque lavoratori, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze almeno un lavoratore appartenente alle categorie di cui all'articolo 1.

2. I datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano più di trentacinque lavoratori, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze almeno il 7 per cento di lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1.

3. I datori di lavoro pubblici e privati possono ridurre il numero dei lavoratori da occupare obbligatoriamente di una unità per ogni disabile assunto che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento, o abbia, se invalido di guerra o per servizio, minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

4. I datori di lavoro pubblici e privati che abbiano fino a 30 dipendenti in servizio non sono obbligati ad assumere disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento ovvero, se invalidi di guerra o per servizio, abbiano minorazioni ascritte alle medesime categorie richiamate nel comma 3.

5. Per le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, nella promozione della ricerca e della cultura nonché per i partiti politici, le associazioni sindacali e gli enti da essi promossi la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.

6. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

7. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese soggette ad amministrazione straordinaria, a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, o per le quali sia stata accertata la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario, a norma della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e della legge 14 agosto 1982, n. 599, e successive modificazioni, per la durata dei relativi processi debitamente riconosciuti e,

ove siano in atto interventi della Cassa integrazione guadagni, per la durata della corresponsione dei relativi trattamenti.

Art. 3.

(Criteri di computo della quota di riserva)

1. Agli effetti della determinazione dell'obbligo di assunzione non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori assunti ai sensi della presente legge, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro o con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi, i lavoratori a domicilio, i soci delle cooperative di produzione e lavoro. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I lavoratori disabili impiegati in lavorazioni a domicilio o in esperienze di telelavoro, nel rispetto delle norme di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e successive modificazioni, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale non possono essere computati, dall'azienda presso la quale si è verificato l'infortunio o prodotta la malattia, nella quota di riserva di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di adibizione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Art. 4.

(Esclusioni, esoneri parziali e contributi compensativi)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione centrale per il collocamento dei disabili, sono individuate le mansioni che in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, concede gli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali per un massimo di ventiquattro mesi.

2. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale di disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta nella misura prevista dall'articolo 5, comma 3.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è disciplinata la procedura relativa agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali nonchè i criteri e le modalità per la loro concessione.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento delle somme di cui al comma 2 ed all'articolo 5, comma 3, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al comma 2 ed all'articolo 5, comma 3, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, fino al massimo del 24 per cento annuo. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma precedente.

6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui ai commi 2 e 5 ed all'articolo 5, comma 3, sono adeguati ogni cinque anni con le medesime modalità di cui all'articolo 14, comma 4, della presente legge.

7. I datori di lavoro pubblici e privati possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Gli organi competenti a rilasciare le autorizzazioni devono tener conto, oltre che delle effettive necessità produttive dei datori di lavoro, anche della situazione occupazionale dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio nelle località interessate. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati gli uffici del Ministero competenti a rilasciare le autorizzazioni e sono disciplinate le relative procedure.

Art. 5.

(Modalità delle assunzioni obbligatorie)

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 2 i datori di lavoro assumono i lavoratori:

a) attraverso la stipula di convenzioni previste dall'articolo 6, ovvero;

b) facendone richiesta di avviamento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'articolo 8.

2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni del personale con funzioni direttive e di concetto secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti e con le modalità di cui all'articolo 15, ovvero, per le qualifiche e i profili per i quali sia richiesto il solo titolo di studio della scuola dell'obbligo, con le modalità previste dagli articoli 36, comma 1, lettera c), e 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

3. Per ogni giorno lavorativo di attesa dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2, per i quali non sia stata inflitta la sanzione prevista dall'articolo 14, le imprese private e gli enti pubblici economici sono tenuti a versare al Fondo previsto dall'articolo 9, per ciascun lavoratore non occupato, la somma di lire 25.000.

Art. 6.

(Convenzioni)

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili che presentano maggiori difficoltà, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentita la Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, può stipulare con il datore di lavoro una convenzione avente ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento dell'obiettivo occupazionale previsto dall'articolo 2. Alla stipula della convenzione possono partecipare anche i servizi regionali di cui all'articolo 9.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che l'impresa si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi è anche la facoltà di scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo. Può essere convenuto l'esonero dal pagamento della somma prevista dall'articolo 5, comma 3, per le giornate che vengano dedicate allo svolgimento di tirocini.

3. Mediante la convenzione, quando ad essa partecipino i servizi regionali, possono essere concessi i benefici previsti dall'articolo 7.

4. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

Art. 7.

(Incentivi all'assunzione ed agevolazioni)

1. Attraverso la convenzione di cui all'articolo 6, ai datori di lavoro pubblici e privati può essere concessa:

a) la fiscalizzazione totale per la durata di cinque anni degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata di tre anni, degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e l'80 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

c) la fiscalizzazione in misura non superiore al 50 per cento, per la durata non superiore a tre anni, degli oneri sociali relativi ai lavoratori che si impegnino ad agevolare l'inserimento dell'invalido psichico;

d) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al

50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro. Il rimborso è concesso per le trasformazioni necessarie a porre il disabile in condizione di svolgere le mansioni per le quali è qualificato e nei casi in cui non è altrimenti possibile adibirlo a mansioni compatibili con la propria minorazione;

e) l'assegno di accompagnamento e di invalidità eventualmente goduti dall'invalido, proporzionalmente alle ore di lavoro nel caso di assunzione con contratto a tempo parziale.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che occupano meno di venticinque dipendenti.

3. Le singole regioni determinano annualmente le modalità, i criteri e l'entità delle agevolazioni e degli incentivi nei limiti delle disponibilità accertate in base alle risultanze d'esercizio.

4. Per i primi tre anni di attuazione della presente legge, le regioni operano in base ad una disponibilità convenzionale complessiva di lire 30 miliardi annui.

Art. 8.

(Richieste di avviamento)

1. Il datore di lavoro che non intenda procedere all'adempimento dell'obbligo previsto dalla presente legge attraverso la stipula della convenzione di cui all'articolo 6, è tenuto ad assumere i lavoratori facendone richiesta di avviamento all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. La richiesta è numerica per il 50 per cento delle assunzioni da effettuare. La richiesta è sempre nominativa per i datori di lavoro di cui all'articolo 2, comma 5.

2. I datori di lavoro devono presentare agli uffici provinciali del lavoro la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal verificarsi della vacanza, salvo che abbiano inoltrato richiesta di stipula della convenzione di cui all'articolo 6. La richiesta ha validità per 12 mesi.

3. I prospetti presentati dai datori di lavoro privati ai sensi del comma 6 hanno valore di richiesta di avviamento al lavoro, a tutti gli effetti.

4. I disabili psichici vengono avviati solo su richiesta nominativa ovvero mediante le convenzioni di cui all'articolo 6.

5. In caso di mancata richiesta di avviamento gli uffici provinciali del lavoro invitano il datore di lavoro a provvedere all'assunzione, suggerendogli nominativi di disabili che potrebbero utilmente inserirsi nella sua organizzazione. Ove il datore di lavoro, sollecitato, non provveda alla richiesta di avviamento, l'ufficio provinciale è tenuto ad avviare lavoratori di qualsiasi qualifica, secondo l'ordine di graduatoria. La medesima procedura trova applicazione nel caso in cui l'ufficio provinciale si trovi nell'impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta.

6. I datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale un prospetto dal quale risulti il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 2, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui

all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, stabilisce la periodicità dell'invio dei prospetti ed individua gli uffici competenti a riceverli e può altresì disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie.

TITOLO II

SERVIZI DEL COLLOCAMENTO

Art. 9.

*(Servizi regionali per l'inserimento lavorativo dei disabili
e fondo regionale per l'occupazione dei disabili)*

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che a provvedere ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro dell'organizzazione dei servizi socio sanitari definiscono i servizi cui affidare le attività di inserimento lavorativo mirato, le attività di addestramento e di preparazione al lavoro che prevedono l'utilizzazione del sistema produttivo pubblico e privato nonché gli strumenti atti a favorire l'inserimento lavorativo di determinate categorie di disabili.

2. Le regioni istituiscono inoltre il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili da destinarsi al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo, anche attraverso l'utilizzo del contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti interessati. Al predetto fondo vengono destinate le risorse derivanti dai versamenti effettuati dai datori di lavoro ai sensi degli articoli 5 e 14.

Art. 10.

(Sottocommissione centrale per il collocamento dei disabili)

1. Presso la Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 3-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, è istituita una sottocommissione centrale composta:

a) dal direttore generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede;

b) da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori facenti parte della Commissione centrale per l'impiego e da essa designati;

c) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni giuridicamente riconosciute, maggiormente rappresentative sul piano nazionale e che tutelano globalmente ciascuna delle categorie di cui alla presente legge, cui è affidata istituzionalmente la tutela dei soggetti di cui all'articolo 1;

2. La sottocommissione centrale esprime pareri al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su questioni di ordine organizzativo, tec-

nico e amministrativo inerenti alla disciplina del collocamento obbligatorio dei disabili, anche ai fini del coordinamento delle modalità di applicazione della presente legge su tutto il territorio nazionale; esprime pareri in ordine all'emanazione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 20 e in merito ai criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie tenendo conto anche delle capacità residue dei lavoratori interessati. La sottocommissione raccoglie ed elabora dati e informazioni scientifiche sulle esperienze regionali relative al collocamento mirato.

Art. 11.

(Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio)

1. È istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, composta:

a) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che la presiede;

b) da un rappresentante della regione nominato dal Presidente della Giunta Regionale con competenze specifiche attinenti all'inserimento lavorativo dei disabili;

c) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni giuridicamente riconosciute, maggiormente rappresentative sul piano provinciale e che tutelano globalmente ciascuna delle categorie di cui alla presente legge, cui è affidata istituzionalmente la tutela dei soggetti di cui all'articolo 1;

d) da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

2. Per ogni membro effettivo della Commissione è nominato un supplente.

3. I membri effettivi e supplenti della Commissione sono nominati con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro. Essi durano in carica tre anni.

4. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) esprimere proposte e pareri su questioni di carattere generale relative all'attività del collocamento obbligatorio nonché sulle convenzioni di cui all'articolo 6;

b) esprimere proposte e pareri sull'adozione di ulteriori criteri di valutazione per la formazione delle graduatorie che si rendessero necessari in ambito locale;

c) collegarsi con i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, per gli invalidi che possono avvalersi del collocamento lavorativo mirato.

Art. 12.

(Fondo nazionale per l'occupazione dei disabili)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito il Fondo nazionale per l'occupazione dei disabili

con la finalità di compensare le disparità che possono verificarsi tra i Fondi regionali per effetto del differente ammontare dei versamenti.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato e con una quota non superiore al 30 per cento delle risorse di ciascun fondo regionale derivanti dalle entrate annuali. La misura della quota percentuale è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le norme che regolano il funzionamento del Fondo nazionale per l'occupazione dei disabili. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. È fatto obbligo alle regioni che beneficiano delle compensazioni di cui al comma 1 di utilizzare, esclusivamente per gli scopi previsti dalla presente legge, tali trasferimenti nel limite temporale dell'anno successivo all'assegnazione. Le regioni che non utilizzano entro tale termine i fondi non sono considerate nel riparto dell'anno successivo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 13.

(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti)

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

3. Nel caso di variazioni dell'organizzazione del lavoro o di aggravamento delle condizioni di salute il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Il rapporto di lavoro si risolve nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, non risultino disponibili all'interno dell'azienda mansioni che il disabile possa svolgere. Gli accertamenti sono effettuati dalla unità sanitaria locale competente del luogo in cui ha sede l'unità produttiva, che può avvalersi anche della collaborazione dell'ispettorato del lavoro e dei servizi di cui all'articolo 9. La richiesta di accertamento ed il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro.

4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

5. L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentita la Commissione provinciale per il collocamento dei disabili, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento, per un periodo di sei mesi, del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali ed alle disponibilità dichiarate all'atto di iscrizione o della reinscrizione nelle predette liste.

Art. 14.

(Sanzioni)

1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che non provvedono a trasmettere i prospetti di cui all'articolo 8, comma 6, entro i termini stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma di lire 25.000 per giorno di ritardo e per ogni posto di lavoro riservato e non comunicato.

2. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che essendo obbligati ad assumere lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio non ne facciano richiesta ovvero rifiutino senza giustificato motivo di assumere i lavoratori avviati dal competente ufficio del lavoro sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto di lavoro riservato e non coperto.

3. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa di cui al presente articolo sono versate al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 9.

4. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge e all'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, e successive modificazioni, sono adeguati ogni cinque anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

5. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e dall'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è di competenza dell'ispettorato del lavoro, che commina le sanzioni di cui alla presente legge secondo le norme e le procedure della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 15.

(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni)

1. I disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, purchè in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. A tal fine i bandi di concorso possono prevedere speciali prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

2. Limitatamente ai posti riservati ai sensi della presente legge, i disabili possono partecipare ai concorsi pubblici fino al compimento dell'età indicata dalla legge 27 gennaio 1989, n. 25.

3. I disabili che abbiano conseguito la idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso, purchè siano disponibili posti ad essi riservati ai sensi dell'articolo 2.

4. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abolite le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

Art. 16.

(Protezione di particolari categorie di persone)

1. Per i datori di lavoro cui trova applicazione la presente legge la quota delle assunzioni riservate alle fasce deboli prevista dall'articolo 25, comma 1, della legge 223 del 1991 è elevata al 15 per cento. Nel suo ambito il 3 per cento è riservato alle seguenti categorie di persone:

a) i coniugi superstiti e i figli di soggetti deceduti o riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per causa di guerra, di lavoro o di servizio;

b) i coniugi superstiti e i figli dei soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 11 della legge 13 agosto 1980, n. 466;

c) i coniugi superstiti, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;

d) i profughi cittadini italiani.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 la normativa ivi richiamata si estende ai concorsi pubblici con riserva di una quota del 3 per cento dei posti messi a concorso, qualora gli interessati abbiano conseguito l'idoneità. A parità di punteggio valgono le precedenza stabilite dall'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

3. Per i soggetti di cui al comma 1 il beneficio previsto dai commi 1 e 2 ha la durata di un quinquennio. Per i figli dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 esso decorre dal compimento dell'obbligo scolastico, ovvero, in caso di proseguimento degli studi, dal conseguimento del diploma di scuola media superiore o del diploma di laurea. Al termine dei cinque anni i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 sono equiparati a quelli di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 17.

(Disposizioni transitorie)

1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero

di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge.

2. Fino alla individuazione, con legge regionale, dei servizi abilitati a partecipare alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 6, la concessione dei benefici previsti dall'articolo 7 è operata dalla commissione regionale per l'impiego.

Art. 18.

(Regioni a statuto speciale)

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Tali regioni e province adeguano la propria legislazione alle disposizioni che costituiscono i principi della presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 19.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50.000 milioni per gli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 20.

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la sottocommissione centrale per il collocamento dei disabili di cui all'articolo 10, sono emanate le norme di esecuzione della presente legge.

Art. 21.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati: la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni; l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466; l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763; l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 22.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MARTEDÌ 2 MAGGIO 1995

71ª Seduta

Presidenza del Presidente

ALBERTI CASELLATI

Intervengono il ministro per la famiglia e la solidarietà sociale OSSICINI, nonché il sottosegretario alla sanità Condorelli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1528) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Seguito dell'esame e rinvio).

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile 1995, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - è stata svolta la relazione e ha avuto inizio la discussione generale sul provvedimento.

Prende quindi la parola il senatore MANARA, il quale dichiara di condividere in linea di massima la tendenza in atto a valorizzare l'esperienza acquisita dai servizi per le tossicodipendenze delle Unità sanitarie locali. Tuttavia, a suo giudizio, le condizioni di favore previste dall'articolo 8 del decreto-legge nei confronti del personale di ruolo attualmente in servizio dovrebbero essere limitate a coloro che svolgevano funzioni dirigenziali alla data del 31 gennaio 1991 e preannuncia la presentazione di emendamenti in tal senso.

La senatrice MODOLO lamenta gli inevitabili fenomeni di dispersione delle attività di prevenzione a livello periferico conseguenti all'attuale sistema di distribuzione dei fondi per la lotta alla droga. A tale proposito, ella ritiene che la quota del Fondo nazionale da attribuirsi alle regioni, attualmente fissata al 25 per cento ai sensi dell'articolo 4, dovrebbe essere incrementata, così come dovrebbe essere promossa la predisposizione di programmi organici di intervento da attribuirsi alla competenza regionale o provinciale.

Ella chiede infine al Ministro se i servizi per le tossicodipendenze sono da intendersi scorporati rispetto alle aziende ospedaliere.

Il senatore GREGORELLI si associa alle considerazioni già svolte, esprimendo in particolare perplessità in ordine alle condizioni di favore recate dall'articolo 8 per il personale in servizio presso i SERT. Egli auspica altresì una rimodulazione delle quote del Fondo nazionale a favore delle regioni, dando comunque atto al Ministro di avere tenuto adeguato conto delle preoccupazioni espresse in sede parlamentare relativamente al ruolo degli psicologi nella lotta alla droga.

Poichè nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Agli intervenuti replica la relatrice PIETRA LENZI, la quale manifesta apprezzamento per la consapevolezza unanimemente condivisa di adeguare la normativa vigente alle mutate esigenze del territorio, soprattutto in un settore delicato quale quello della lotta alle tossicodipendenze. In tal senso, una maggiore regionalizzazione degli interventi risulterebbe di indubbia utilità al fine di rendere gli interventi stessi più rispondenti alle esigenze locali.

Ella si dichiara quindi fortemente convinta dell'esigenza di convertire sollecitamente il decreto-legge in esame che, pur con i suoi limiti, consentirebbe comunque di assicurare agli operatori del settore le certezze di cui hanno fondamentale bisogno. A tal fine, ella auspica un limitato ricorso alla presentazione di emendamenti, anche al fine di favorire un celere *iter* anche presso l'altro ramo del Parlamento.

Replica infine il ministro OSSICINI. Egli dichiara che la contrarietà del Governo alla presentazione di emendamenti, manifestata in occasione dell'esame della precedente versione del decreto-legge nella speranza di vederne concluso l'*iter*, è ora venuta meno ed esprime pertanto la propria disponibilità a considerare con favore eventuali proposte migliorative. In sede di reiterazione del provvedimento d'urgenza, egli si è infatti sostanzialmente attenuto al testo licenziato dalla Camera dei deputati, ma non esclude la possibilità di apportarvi concreti miglioramenti. Al senatore Dionisi, che aveva lamentato la mancata presentazione di un disegno di legge ordinario in luogo della ennesima reiterazione del decreto-legge, egli risponde di non aver ritenuto tale soluzione opportuna, soprattutto in considerazione delle condizioni di incertezza politica che ancora caratterizzavano la situazione politica al momento della reiterazione del decreto. A seguito delle consultazioni regionali e amministrative per il Governo sembra ora profilarsi la prospettiva di qualche ulteriore mese di attività, il che non consente comunque di poter fare programmi certi per l'approvazione di un disegno di legge ordinario sulla materia. Peraltro, il recente rinnovo delle amministrazioni regionali potrà consentire un migliore funzionamento degli strumenti previsti dal decreto-legge, che vedono proprio nelle regioni un interlocutore di grande rilievo.

Il senatore SIGNORELLI, intervenendo per una precisazione, si associa alle considerazioni del Ministro in ordine alla opportunità di procedere attraverso la decretazione d'urgenza, dal momento che per l'approvazione di un disegno di legge ordinario, pur preferibile per gli aspetti di maggiore organicità e completezza che lo potrebbero

caratterizzare, non si può purtroppo, allo stato, disporre di tempi certi.

Il PRESIDENTE dà quindi conto dei pareri espressi sul provvedimento dalle Commissioni consultate. Ella propone altresì di fissare a martedì prossimo, alle ore 13,00, il termine per la presentazione di emendamenti, al fine di consentire la presentazione di proposte modificative anche ai senatori che non fossero presenti alle sedute della settimana in corso, a causa della campagna elettorale ancora in atto.

Sulla proposta del Presidente si apre un breve dibattito, nel quale prendono la parola la relatrice PIETRA LENZI (che esprime preoccupazione in vista della conversione definitiva del decreto-legge), il senatore DIONISI (che propone la fissazione del termine a domani) e il senatore SIGNORELLI (il quale si esprime a favore di un esame il più celere possibile del decreto-legge).

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione delibera infine di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in titolo a giovedì prossimo, 4 maggio, alle ore 17,00.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1540) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 1995, n. 86, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali
(Esame e rinvio).

Riferisce alla Commissione il senatore GREGORELLI, il quale ricorda che il decreto-legge in esame reitera il precedente decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, non convertito nei termini costituzionali. Nel riallacciarsi alla relazione già svolta in sede di esame del decreto-legge n. 20, ricorda che in quella circostanza aveva già sottolineato come non fosse più proponibile un ulteriore blocco indiscriminato del prezzo dei farmaci della fascia c), relativa ai farmaci non dispensati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

Con riferimento al testo del decreto-legge in esame, fa presente che l'articolo 1 conferma la disciplina transitoria dei prezzi delle specialità medicinali delle fasce a) e b) dell'articolo 8, comma 10, della legge n. 537 del 1993, soffermandosi sulla procedura di adeguamento al prezzo medio europeo; quanto al comma 2 dell'articolo 1 sottolinea che viene riproposto il criterio del prezzo libero per i farmaci non dispensabili con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. Quanto poi al comma 3 dell'articolo 1, sottolinea che tale disposizione consente, per un periodo limitato temporalmente fino al 21 settembre 1995, che i prezzi dei farmaci della fascia c) non possano subire variazioni di aumento superiore al 10 per cento rispetto ai prezzi vigenti alla data del 20 marzo 1995, soffermandosi inoltre sul nuovo comma 4, inserito nel decreto, in materia dei prezzi dei farmaci di nuova registrazione e di variazione di prezzo dei farmaci già registrati.

Ricordato inoltre che l'articolo 2 fa riferimento all'adozione da parte della Commissione Unica del Farmaco delle linee-guida contenute nell'allegato 1 al provvedimento della medesima del 30 dicembre 1993,

chiede dei chiarimenti con riferimento in particolare all'articolo 3, disposizione che non era presente nella precedente formulazione, sottolineando come sarebbe opportuno che venisse stabilito un termine in materia di fissazione da parte del CIPE della disciplina sul prezzo medio europeo.

Dopo aver chiarito la portata dell'articolo 4, relativo all'assistenza sanitaria erogabile ai cittadini extracomunitari, ricorda che anche il decreto-legge in esame è stato più volte reiterato, senza poter essere convertito nei termini costituzionali, ribadendo l'esigenza dei chiarimenti richiesti al Governo.

Dopo che il PRESIDENTE ha precisato che la disposizione di cui all'articolo 3 del decreto ripropone una norma già contenuta nel decreto-legge n. 722 del 1994, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 2 MAGGIO 1995

122^a Seduta

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Stella Richter.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(1553) *Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata*

(228) **DIANA ed altri:** *Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione*

(229) **DIANA ed altri:** *Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive*

(323) **PACE e BEVILACQUA:** *Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia*

(474) **SPECCHIA ed altri:** *Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia*

(622) **RECCIA ed altri:** *Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici*

(1072) **CAMPO ed altri:** *Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonché per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta pomeridiana del 27 aprile scorso.

Il senatore SPECCHIA annuncia che il Gruppo di Alleanza nazionale presenterà proposte migliorative del testo del decreto-legge, pur mantenendosi nell'ottica di una sua celere conversione: si tratta infatti di una materia che va definita al più presto, in quanto il verificarsi di reiterazioni moltiplica le istanze per ulteriori ampliamenti dei margini

del condono edilizio. È altresì necessario favorire l'esame in Commissione di disegni di legge ordinaria sul riordino della disciplina urbanistica: anche a tal fine i lavori dovrebbero al più presto concludersi sulle proposte oggetto di decretazione d'urgenza, rivolgendosi ad una serie di iniziative legislative più generali in materia.

Preso atto della necessità di chiarire ulteriormente l'applicabilità degli attuali termini di pagamento anche agli italiani residenti all'estero, reitera la richiesta al Governo di un'informativa sull'esistenza e sulle dimensioni dei sequestri giudiziari che incidono sulle opere pubbliche dell'Anas. L'articolo 8, poi, affronta la questione dei procedimenti urbanistici con due diversi approcci, dei quali solo quello dello snellimento delle pratiche per le opere minori incontra il consenso del Gruppo di Alleanza nazionale: l'introduzione della denuncia di inizio attività, di cui ai capoversi 7 e seguenti del comma 4, rappresenta un'utile sperimentazione di procedure meno aggravate per fattispecie minori, finora assoggettate a provvedimento amministrativo espresso. Quanto al rilascio delle concessioni edilizie, le scelte adottate dal precedente Governo - fondate sull'istituto del silenzio-assenso - non sono state recepite nell'attuale testo, operando un passo indietro in rapporto alle esigenze di rispetto dei diritti dei cittadini, di certezza del diritto e di snellimento burocratico: imperniare, come si rinviene nel nuovo comma 4 dell'articolo 8, le procedure di rilascio sulla figura del commissario *ad acta* significa introdurre nuovamente elementi discrezionali, per di più dipendenti da amministrazioni spesso estremamente oberate, come quelle regionali, dinanzi alle quali il cittadino rimane senza difese ed in assenza di termini perentori. Espresso un giudizio favorevole sul comma 1 dell'articolo 8, che sospende i programmi pluriennali di attuazione fino al 15 marzo 1996, l'oratore conclude criticando la norma che attribuisce al responsabile del procedimento discrezionalità in merito alla richiesta del parere della commissione edilizia: meglio sarebbe rendere tale parere obbligatorio, pur potendosi prescindere laddove non espresso entro il prescritto termine.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replica agli intervenuti il relatore PAROLA, che invita a cogliere l'occasione offerta dall'esame del decreto-legge in titolo per approfondire le tematiche connesse ai centri storici, alle costruzioni nelle zone agricole ed alle procedure di rilascio delle concessioni edilizie. A tale ultimo proposito, si potrebbe pensare ad una maggiore utilizzazione delle asseverazioni dei progettisti, considerando altresì le peculiarità dei tempi di rilascio necessari per le amministrazioni delle grandi città; quanto al silenzio-assenso, esso gli appare una rinuncia alle prospettive di riforma delle procedure amministrative, pur esprimendo egli l'esigenza di una maggiore attenzione nei confronti delle istanze di accelerazione dell'*iter* di rilascio delle concessioni.

replica anche il sottosegretario STELLA RICHTER, che giudica incoraggiante la disponibilità emersa nel dibattito ad un dialogo con il Governo sulle concrete proposte avanzate: se è vero che non tutte le indicazioni espresse dalla Commissione nel precedente *iter* sono state recepite nell'attuale reiterazione, è altresì vero che ciò è avvenuto solo quando un'immediata entrata in vigore, in virtù dell'efficacia diretta del decreto-legge, avrebbe determinato problemi applicativi connessi all'incertezza di una conversione nel medesimo testo.

Considerato che la materia edilizia ed urbanistica insiste su un ambito di competente concorrente regionale, il Governo esprime interesse per qualsiasi ipotesi volta ad estendere le funzioni della legislazione regionale, anche attribuendo a quest'ultima la definizione dei casi nei quali non è necessario l'espressione del parere delle commissioni edilizie. La procedura di rilascio delle concessioni, di cui all'articolo 8, non contraddice le istanze di liberalizzazione procedurale, ma tiene conto dell'ineludibile necessità di una valutazione preventiva dell'amministrazione per atti, come quelli che incidono sull'attività edilizia, di rilevante interesse pubblico. Anche alla luce della necessaria verifica della conformità delle domande alle prescrizioni dei piani regolatori generali, non appare possibile accedere ad istanze indiscriminate di introduzione del silenzio-assenso: il rinvio alle leggi regionali consentirà comunque una differenziazione anche temporale delle procedure, rapportandole alla maggiore speditezza di determinate realtà amministrative locali.

I programmi pluriennali di attuazione rappresentano, ad avviso del Governo, l'unico strumento sopravvissuto che consenta il controllo del territorio, evitando il suo stravolgimento a seguito della decadenza dei vincoli a contenuto espropriativo ai sensi della giurisprudenza costituzionale: l'istituto del programma pluriennale di attuazione potrebbe infatti garantire una dimensione temporale alle previsioni del piano regolatore, indicando le aree nelle quali si intende sviluppare il tessuto urbanistico o, quanto meno, le opere pubbliche comunali. Per un miglioramento dell'istituto predetto, del quale a ragione il Governo ha ritenuto di non riproporre la soppressione, potrebbe essere presentata idonea proposta emendativa, eventualmente da considerare anche nell'ambito di una più generale ottica di riforma del regime giuridico dei suoli: quest'ultimo infatti non può prescindere da un criterio di indifferenza, per i proprietari immobiliari, delle scelte programmatiche delle amministrazioni pubbliche in materia edilizia.

Il presidente BRAMBILLA propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per le ore 12 di martedì 9 maggio 1995 e che il seguito dell'esame congiunto sia rinviato ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente BRAMBILLA convoca per domani 3 maggio 1995, al termine della seduta pomeridiana della Commissione, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 16,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 2 MAGGIO 1995

Presidenza del Presidente
Tiziana PARENTI

La seduta inizia alle 20,45.

*SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE SUL REGOLAMENTO DEI
COLLABORATORI DI GIUSTIZIA
(A010 000, B53^a, 0001^o)*

Presidente Tiziana PARENTI, con riferimento al documento presentato nella scorsa seduta del 29 marzo - qualificato come questione pregiudiziale ed al quale hanno aggiunto la propria firma i senatori Tripodi e Bertoni - rileva che sono state sollevate alcune perplessità - che ritiene fondate - sulla compatibilità di tutte le sue parti con la natura di una questione pregiudiziale. Per sua natura, questo strumento, volto ad impedire che si prosegua la discussione su un determinato argomento, non è infatti suscettibile di contenere al suo interno parti che costituiscano un vero e proprio indirizzo politico per la Commissione: diversamente, si dovrebbe ritenere possibile discutere il merito di una questione attraverso uno strumento procedurale che proprio tale discussione sul merito intende impedire.

Ad un'analisi attenta del testo della pregiudiziale presentata, questa risulta infatti contenere, nella sua sezione conclusiva, una parte riguardante propriamente questioni di indirizzo politico, rivolte alla Commissione e al Governo. Ritiene pertanto che la questione pregiudiziale sia ammissibile fino alle parole: «delibera di non passare all'esame della proposta di relazione», mentre valuta come non ammissibile la parte successiva, riguardante aspetti concernenti propriamente l'indirizzo politico.

Per quanto concerne poi la disciplina della discussione sulla questione pregiudiziale, che precede naturalmente quella sul merito dell'argomento, essa risulta in via specifica disciplinata dall'art. 40 del Regolamento della Camera, al quale ritiene sin d'ora applicare l'allargamento consentito dall'art. 45 del Regolamento della Camera. Sarà pertanto consentito l'intervento di un rappresentante per gruppo, più gli interventi che saranno eccezionalmente consentiti per l'im-

portanza dell'argomento, per un tempo che non potrà eccedere i dieci minuti ad intervento.

Il deputato Antonio BARGONE (gruppo progressisti federativo), prendendo atto di quanto affermato dal Presidente, presenta il seguente documento:

«La Commissione Parlamentare Antimafia,

letta la proposta di »Relazione sulle norme e sulla protezione relative ai collaboratori di giustizia«, presentato dal relatore onorevole Parenti;

accolta la questione pregiudiziale di non passare all'esame della proposta di relazione;

propone prioritariamente che il ministro degli interni, nell'ambito del suo bilancio, stanzi finanziamenti adeguati alle esigenze correnti del Servizio Centrale di Protezione ed alle sue urgenti necessità di rafforzamento;

segnala al Governo la necessità che nel Regolamento sui collaboratori di giustizia:

a) sia eliminata la dichiarazione preventiva d'intenti e sia individuata una soluzione che, senza interferire con l'autonomia dell'autorità giudiziaria, consenta di valutare il tipo e l'entità della collaborazione;

b) siano stabiliti criteri sicuri e precisi circa la concessione dei benefici al collaboratore, così da offrire a chi si appresta a collaborare la sicurezza della tutela;

c) siano stabiliti criteri non arbitrari nella valutazione del numero dei familiari dei collaboratori da sottoporre a protezione;

d) sia eliminato il parere obbligatorio dell'amministrazione penitenziaria per la detenzione extracarceraria dei collaboratori di giustizia;

invita tutte le forze politiche e tutti coloro che hanno responsabilità ad evitare ogni forma di pretestuosa polemica e di delegittimazione dei collaboratori di giustizia, attività che, come dimostrano recenti esperienze, al di là della buona fede dei singoli, creano grandi rischi per la vita dei collaboratori e di chi li protegge, minano l'azione antimafia della magistratura e delle forze dell'ordine, si traducono in eccezionali vantaggi per le organizzazioni mafiose.

BARGONE, SANDRA BONSANTI, TRIPODI, SCOZZARI, BERTONI, STAJANO, SONIA VIALE, SCIVOLETTO, MANCONI, GAETANO GRASSO».

Il Presidente Tiziana PARENTI comunica che la data di discussione del documento sarà fissata dall'Ufficio di Presidenza. Passa alla discussione della questione pregiudiziale.

Il senatore Raffaele BERTONI (gruppo progressisti-federativo) ritiene che l'impostazione stessa della relazione determina la necessità di non procedere oltre nel suo esame, dovendosi invece predisporre in materia una relazione del tutto nuova. Osserva infatti che non viene affatto fondata su dati di fatto, ma solo su mere ragioni teoriche, la salvaguardia del fondamentale elemento probatorio rappresentato dai collaboratori di giustizia. Esso andrebbe difeso con forza, mentre si continua a

registrare un tentativo di delegittimare tali soggetti che non vivono certo una situazione facile, come invece si vorrebbe far risultare. È necessario riaffermare in termini chiari che le collaborazioni meritano la massima considerazione da parte dello Stato e porre in evidenza le carenze del Servizio Centrale di Protezione evidenziate anche nel corso di audizioni presso la Commissione. La relazione non prende inoltre una posizione netta in ordine al regolamento sui collaboratori di giustizia del 24 novembre 1994, in particolare per quanto riguarda le problematiche relative alla dichiarazione di intenti, ai poteri del Procuratore Nazionale Antimafia, alle persone da proteggere ed alla questione della custodia extra-carceraria. Per tali ragioni ribadisce infine che il suo gruppo ritiene non debba passarsi all'esame della relazione all'ordine del giorno.

Il deputato Vittorio TARDITI (gruppo forza Italia) osserva che i rilievi testè formulati dal senatore Bertoni sono relativi al merito della relazione e potrebbero validamente contribuire a un miglioramento della relazione stessa, che egli valuta invece positivamente in quanto si tratta di un elaborato concreto e non certo superficiale. Auspica quindi che in Commissione non vogliano riprodursi le diverse posizioni emerse sul ruolo dei pentiti nel corso delle audizioni svolte e, dopo aver ritenuto che la relazione del Presidente accanto ad una parte descrittiva reca proposte chiare e precise, auspica che non si vogliano adottare atteggiamenti diretti esclusivamente a vanificare il lavoro sin qui svolto dalla Commissione. Ritiene pertanto che debba procedersi all'esame della relazione presentata dal Presidente.

Il senatore Girolamo TRIPODI (gruppo rifondazione comunista) dichiara di condividere le motivazioni della questione pregiudiziale presentata, ritenendo che la relazione presentata dal Presidente assuma un atteggiamento decisamente ambiguo nei confronti della campagna di delegittimazione verso i collaboratori di giustizia verificatasi ultimamente. Vi sono state dichiarazioni in questo senso decisamente imprudenti, che hanno condotto ad una situazione nella quale una parte dei collaboratori di giustizia non si sentiva nè tutelata nè garantita. Gli ultimi casi processuali, come quello di Mannoia, testimoniano la gravità di questa situazione. Occorre in realtà combattere con la massima forza l'attacco trasversale ai collaboratori di giustizia che viene condotto in modo subdolo e massimamente pericoloso dalla mafia.

Osserva inoltre che il regolamento sui collaboratori di giustizia deve essere un momento essenzialmente attuativo della legge, e non contenere disposizioni che finiscono con lo stravolgere il senso delle disposizioni legislative: anche questo punto doveva essere presente nella relazione, mentre invece ne è completamente assente. Per questi motivi preannuncia che il suo gruppo voterà a favore della questione pregiudiziale.

Il senatore Luigi RAMPONI (gruppo alleanza nazionale) osserva che da un lato si avanzano osservazioni puntuali sul contenuto della relazione, dall'altro si manifesta una chiara volontà volta ad impedire che su di essa si discuta. Ciò è chiaramente contraddittorio. Sarebbe invece logico affrontare l'esame delle problematiche connesse al fenomeno dei pentiti affinché il lavoro svolto dalla Commissione non sia vanificato e

possa manifestarsi, al termine di un serio ed approfondito confronto, una posizione della Commissione in merito. Dopo aver fatto presente che la relazione del Presidente assume una posizione molto netta circa la posizione dei pentiti e rilevato che sinora non si è mai parlato di carenze di risorse in ordine alla gestione dei pentiti, auspica che in un clima di rispetto reciproco la Commissione voglia affrontare il merito degli argomenti all'ordine del giorno.

Il deputato Sonia VIALE (gruppo lega nord) condivide la proposta di non passare all'esame della relazione presentata dal Presidente, di cui ritiene in particolar modo criticabile la parte introduttiva e le questioni connesse alla dichiarazione di intenti; non è inoltre considerata la grave questione della concentrazione dei pentiti in alcune carceri, nè la necessità di un maggior controllo sui loro spostamenti.

Il deputato Giuseppe AYALA (gruppo i democratici) condivide i rilievi formulati dal senatore Bertoni, osservando che l'importanza del contributo fornito dai collaboratori di giustizia sfugge a molte persone, le quali possono essere comunque anche in buona fede. Lasciando da parte i problemi strettamente processuali, che competono alla magistratura, vanno affrontati i problemi della sicurezza e della gestione extra-processuale: a questo proposito ricorda che l'ondata di delegittimazione dei collaboratori di giustizia ha radici antiche, tornando a manifestarsi periodicamente. In realtà non esiste una categoria astratta dei collaboratori, ma esistono molti casi singoli nei quali è dato riscontrare anche la presenza di componenti negative e pericolose, le quali rimangono tuttavia nettamente minoritarie. Sarebbe una posizione gravemente erronea voler negare o sminuire il ruolo fondamentale ricoperto dai collaboratori di giustizia per la presenza di alcuni casi negativi i quali - lo ribadisce - rimangono assolutamente esigui. A questo proposito ricorda che a tre anni dalla strage di Capaci la celebrazione del relativo processo è stata resa possibile anche dalle deposizioni di numerosi collaboratori di giustizia. Ritiene infine che debbano essere fortemente stigmatizzate alcune recenti dichiarazioni del Presidente della Commissione, che nel suo ruolo istituzionale dovrebbe rammentare i fatti e gli elementi più utili a segnalare i problemi anzichè trarre conclusioni generali da eventi marginali. In conclusione ritiene che non debba procedersi all'esame della relazione presentata dal Presidente in quanto essa è impostata in una maniera del tutto non condivisibile.

Il senatore Francesca SCOPELLITI (gruppo forza Italia) si rammarica del fatto che sia stato proposto di non passare all'esame della relazione, in quanto essa andrebbe discussa in maniera approfondita anche perchè dichiara una cieca fiducia, tutt'altro che condivisibile, nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che invece, a volte effettuano veri e propri depistaggi con gravissimi danni a carico di persone innocenti. Ritiene altresì che ormai l'attività parlamentare in materia sia sostanzialmente gestita dalla magistratura, come accade anche in alcuni casi presso la Commissione Giustizia del Senato e ritiene che la magistratura non sia imparziale e non dia giudizi democratici e trasparenti. Per quanto riguarda in maniera specifica i lavori della Commissione Antimafia, osserva che ormai non si registra altro che una serie di invettive

contro il Presidente e di tentativi di criminalizzazione di un gruppo politico. In conclusione, auspica che si proceda ad una seria ed approfondita discussione della relazione; in caso contrario, procedendosi così, i lavori della Commissione non potranno che restare indefinitamente bloccati.

Il Presidente Tiziana PARENTI desidera a questo punto esprimere il suo rammarico per il fatto che non sia stato possibile assegnare alla discussione di stasera un carattere propositivo, che si sarebbe potuto esprimere anche attraverso modifiche alla sua proposta di relazione. Si dispiace quindi per il fatto che si sia preferita una via di contrapposizione preconcepita.

Pone quindi in votazione la questione pregiudiziale Bargone ed altri. La Commissione approva a maggioranza tale questione.

Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 21,55 è ripresa alle 22,15.

SULL'ORDINE DEI LAVORI.
(A007 000, B53*, 0010*)

Il deputato Vittorio TARDITI dichiara che i gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale prendono atto che, per la prima volta, non viene neppure discussa una relazione presentata, per una questione pregiudiziale fondata su argomenti inesistenti e preconcepiti. Prende atto altresì che questo grave atto di sfiducia promosso dall'attuale maggioranza fa seguito a numerosi altri episodi di intolleranza nei confronti del Presidente della Commissione, vittima di atteggiamenti strumentali, quali le critiche alla relazione espresse addirittura anteriormente al deposito della stessa, e che neppure le doglianze espresse reiteratamente al Presidente della Camera circa l'attuale composizione della Commissione, priva del suo *plenum*, sono state ascoltate. A seguito di ciò dichiara quindi che i gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale abbandoneranno la seduta, con l'intenzione di recarsi in seguito dai Presidenti delle Camere e dal Presidente della Repubblica per denunciare il grave stato di disagio che si è determinato: invita pertanto il Presidente della Commissione a non convocare la Commissione stessa fino alla accettazione della richiesta avanzata.

Il senatore Raffaele BERTONI desidera precisare che tutte le critiche avanzate alla proposta di relazione del Presidente sui collaboratori di giustizia sono state presentate, come è ovvio, successivamente al deposito della proposta stessa.

DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE SUL CASO MANDALARI
(A010 000, B53*, 0001*)

Il deputato Giuseppe AYALA (gruppo I democratici) illustra la seguente relazione:

1) Con nota del 19 luglio 1994, il Servizio Centrale operativo della Polizia di Stato riferiva, alla Direzione Distrettuale Antimafia presso la

Procura della Repubblica di Palermo, l'esito dei servizi di intercettazione telefonica ed ambientale, nonché dei connessi accertamenti investigativi, effettuati nei confronti di Mandalari Giuseppe.

Le predette intercettazioni erano state attivate in esecuzione di decreti autorizzativi emessi dalle Procure della Repubblica di Caltanissetta e Palermo, in data 11/3/94 ed avevano avuto termine in data 5/5/94.

Altre intercettazioni, e precisamente quelle telefoniche sull'utenza 091/305855 ed ambientali all'interno dello studio di ragioneria del Mandalari, erano state attivate, in esecuzione di un decreto autorizzativo della Procura di Palermo, in data 20/4/94 ed avevano avuto termine in data 19/16/94.

Il contenuto delle intercettazioni in argomento pone in evidenza, per la parte che interessa questa Commissione, un consistente impegno profuso dal noto commercialista palermitano Giuseppe Mandalari in favore di alcuni candidati di Forza Italia nonché di Alleanza Nazionale in occasione delle varie consultazioni elettorali del 1994 e, in particolare, di quelle politiche del 27 e 28 marzo 1994.

Le conversazioni intercettate riguardano: il sen. Michele Fierotti, eletto quale esponente di Forza Italia; il sen. Filiberto Scalone, eletto nelle liste di Alleanza Nazionale; il sen. Enrico La Loggia, capogruppo di Forza Italia al Senato.

Non mancano, in seno alle intercettazioni in questione, riferimenti ad altri candidati del Polo della Libertà, quali l'on. Giacomo Baiamonte, l'on. Enzo Fragalà, il «Silvio» che pare verosimilmente identificarsi nell'on. Silvio Liotta, il sen. Salvatore Porcari, l'on. Alberto Alessi e l'on. Stefano De Luca, con riferimento alle elezioni europee del Giugno '94.

Il Mandalari, inoltre, con alcuni dei suoi interlocutori tenta di accreditare, ma senza successo, le candidature di Francesco Tusa, per le elezioni comunali di Monreale e di Silvio Tripi, per quelle provinciali di Palermo.

Emerge, infine, l'appoggio fornito in favore dell'avv. Salvino Caputo, esponente di AN, poi eletto sindaco di Monreale.

Il Mandalari medesimo, infine, nel corso di una telefonata, conversando con tale Giovanni Ferlito, esprime il suo compiacimento per la nomina del Prof. Antonio La Pergola a garante per la questione del cosiddetto «Blind Trust» da parte del Presidente Berlusconi. In tale occasione il Mandalari fornisce al Ferlito il numero dell'utenza telefonica n. 06/69940782 che risulta intestata proprio a La Pergola Antonio, Via del Tritone n. 61- Roma.

Va, innanzitutto, posto in evidenza che il contenuto delle richiamate conversazioni, sia telefoniche che ambientali, non presenta alcun contenuto di intrinseca illiceità. Tale aspetto, in ogni caso, non compete alle valutazioni di questa Commissione, ma bensì a quella dell'Autorità Giudiziaria, che, in atto, procede nei confronti del Mandalari medesimo, in ordine al delitto di cui agli articoli 110 e 416-bis del codice penale. In proposito il GIP di Palermo ha emesso, in data 12 dicembre 1994, provvedimento di custodia cautelare in carcere.

Tutto ciò premesso, appare opportuno richiamare il contenuto di alcune delle conversazioni intercettate.

2) Intercettazioni riguardanti il Sen. Michele Fierotti.

Alle ore 20,45 dell'11/3/94 veniva intercettata una conversazione in arrivo da parte della sig.ra Dragotta Teresa (moglie del Fierotti), la quale, conversando con «Pino» (Giuseppe Mandalari), riferiva che «Michele» si sarebbe presentato nelle liste di Forza Italia. «Pino» riferiva alla donna che molti dei suoi amici erano disponibili a dare il proprio voto.

Alle ore 9,22 del giorno 12/3/94 veniva intercettata altra telefonata in arrivo da parte della Signora Dragotta che, parlando con Antonio, confermava che il marito (Michele) si era candidato nelle liste di Forza Italia.

In data 17/3/94, alle ore 23,16 veniva intercettata una ulteriore telefonata in arrivo da parte della sig.ra Dragotta Teresa della quale appare opportuno riportare il testo integrale.

(G.= Giuseppe Mandalari; T.= Teresa Dragotta).

G: Sì?

T: Teresa!

G: ciao Teresa, dove siete andati a finire?

T: lo a destra e Michele a Nord.

G: eh ma e tutto il pomeriggio che chiamo

T: tu non li hai tutti i numeri dei comitati?

G: non ce li ho. Ho dovuto chiamare tuo padre per avere il numero tuo, giusto per sapere se il telefonino di Michele e non ce l'ho!

T: ma io tutto ti ho lasciato!

G: no gioia mia, ma io sono a casa ... qui. Qual'è il telefonino?...

T: 0336/1898180 ma è chiuso, ... sono per il ritorno perchè prendevano una pizza.

G: no, senti ti dico subito di che si tratta.

T: sì.

G: intanto io ho i saluti per Michele ... da parte del dottore VENUTI di Cinisi.

T: sì...

G: va bene, ... a lui farà piacere.

T: il farmacista?

G: sì, sì, ... senti una cosa ora e ... mi chiamavano oggi pomeriggio perchè mi sto interessando per Misilmeri. Ora. Per sabato vogliono organizzare una intervista alla televisione locale.

T: hanno mandato un fax.

G: probabilmente.

T: per giorno 22, ... ma Michele è impegnato!

G: non no, sabato ora

T: ah, ... l'hanno spostata?

G: lo vogliamo fare sabato sera.

T: ah, ... allora.

G: di pomeriggio, di pomeriggio ... perchè poi successivamente facciamo un incontro con molti amici di ... Misilmeri.

T: aspetta, aspetta ... appena viene Michele ... a momenti ti faccio chiamare perchè l'agenda ce l'ha lui. Io non so darti una risposta.

G: ho capito! Va bene.

T: a che ora vai a letto?

G: non ti preoccupare ... guarda eventualmente alla seconda-terza chiamata io non rispondo.

T: si.

G: chiamate dopo un quarto d'ora perchè vuol dire che sono con il cane giù.

T: va bene. (seguono saluti).

Il giorno 18/3/1994 alle ore 7,48 veniva registrata la seguente conversazione telefonica in arrivo sull'utenza in uso a Giuseppe Mandalari da parte del sen. Fierotti.

(M.= Michele Fierotti; G.= Giuseppe Mandalari)

M: pronto.

G: Michele.

M: come va?

G: ciao, bene e tu?

M: mah ... insomma lavoriamo.

G: si lavora. Certo.

M: dimmi.

G: senti ... Io ieri ho pregato gli amici di Misilmeri ... allora c'è l'ing. Edoardo Romano.

M: si.

G: che si è subito attivato ... è andato là e mi ha telefonato e voleva la risposta entro ieri sera ... stamattina ... perchè domani pomeriggio ... organizzato un incontro in televisione locale subito dopo fare una riunione con gli amici, ... graziosissimi di Misilmeri.

M: eh, ... domani è sabato, no?

G: si, si.

M: aspetta io credo che sono, già quindi o domani ... ce l'ho piena, piena la giornata, perchè domani ho il comizio a San Cipirello, poi una riunione alle 20.00 a Corleone, poi devo andare a Lercara Friddi.

G: ho capito.

M: sono 18.00 San Giuseppe Jato, 17.00 San Cipirello, 20.00 Corleone, 21.00 Lercara Friddi.

G: ho capito.

M: quindi è difficilissimo che io possa essere lì.

G: mah ... oggi mi faccio dire se è possibile qualche altro giorno nella settimana prossima magari.

M: se è verso la settimana prossima ... possibilmente ... che so il 23 che siamo già verso la fine della ... campagna elettorale.

G: si, si!

M: poi per noi altri è molto più efficace.

G: appunto siccome tu mi parlavi di Misilmeri, ... cioè io a Romano, che è un ragazzo molto, ... ma molto grazioso.

M: io comunque stasera sarò a Misilmeri nel Club di Forza Italia alle 21.00.

G: ho capito.

M: quindi eventualmente ... io non lo so.

G: no, no.

M: lui come è combinato ... se può anche avvicinarsi là per vedere, va bene?

G: comunque, io questo glielo dico senz'altro, eventualmente vi incontrate lo stesso, è l'ingegnere Romano.

M: ingegnere Romano, eventualmente gli dice che io alle ore 21.00 sono al Club di Forza Italia, quello di Via Archimede, perchè ce ne sono due lì.

G: senti, ... ti do il numero di Edoardo e lo puoi chiamare, anche ora, e ti metti d'accordo con lui stesso.

M: Edoardo ... questo Romano.

G: sì, sì.

M: e dammelo.

G: sì, Edoardo 520493.

M: va bene.

G: va bene.

M: va bene, ... allora lo chiamo io.

G: sì ... e lo preghi, appena finisce di parlare con te, ... se lui mi chiama.

M: va bene ... lo posso chiamare anche a questa ora?

G: sì certo 520493.

M: va bene.

G: ciao, ciao.

M: arrivederci.

Alle ore 8,57 del giorno 24/13/94 veniva intercettata una telefonata in partenza fatta dal Mandalari nel corso della quale costui riferiva personalmente in merito a due comizi da tenersi a Cinisi e Monreale.

Il Fierotti rispondeva di essere impossibilitato a parteciparvi per altri impegni.

Non può non essere posto in evidenza il tono estremamente confidenziale delle richiamate conversazioni intercorse tra il Mandalari ed il sen. Fierotti, (*«pronto, Michele, come va? Ciao, bene tu?»*), nonché tra il Mandalari e la moglie di costui (*«Ciao Teresa, dove siete andati a finire?»*), ed ancora, sempre rivolto a quest'ultima: *«no, gioia mia...»*).

Ciò malgrado il Sen. Fierotti, nel corso della sua audizione innanzi questa Commissione, dichiarava, tra l'altro, testualmente: «Come ho conosciuto Mandalari? L'ho conosciuto agli inizi degli anni 70. (Omissis).

In uno di questi incontri vi era Mandalari, candidato alle elezioni. L'ho conosciuto e ci siamo incontrati successivamente un paio di volte. (Omissis). Sul finire del febbraio 1994, ero candidato come liberale in Forza Italia e in uno dei miei primi appuntamenti elettorali mi sono recato a Monreale, invitato dal locale Club. (Omissis). Il Mandalari (n.d.e.) l'ho incontrato sul finire del Febbraio a Monreale, in piazza presenti alcune decine di persone, tra le quali vi era la forza pubblica, le autorità civili, (ecc.). Ho visto avvicinarsi un uomo barbuto e lì non l'ho riconosciuto; si è presentato: sono Pino Mandalari. Immediatamente mi sono ricordato di lui e ho visto in lui l'uomo ed il monarchico di allora (che tra l'altro aveva ottenuto in quelle elezioni qualche migliaio di voti)».

A specifica domanda del Presidente: "Non era a conoscenza che aveva avuto misure di prevenzione, un processo ed una condanna?" Il Fierotti risponde seccamente «No».

Ed ancora: «Nessuno mi ha messo in guardia, altrimenti credo avrei agito in maniera diversa».

Non pare, infine, superfluo ricordare che, in esito ad una perquisizione disposta in locali di pertinenza del Mandalari, è stato rinvenuto una specie di «curriculum» riguardante il figlio del Sen. Fierotti.

Il dato oggettivo che emerge è senza dubbio costituito dal fatto che il sen. Fierotti ha con piena consapevolezza accettato l'impegno asseritamente profuso dal Mandalari per agevolare la sua elezione. Non può, però, in alcun modo essere sottaciuta l'oggettiva discordanza rinvenibile tra il tono delle conversazioni telefoniche richiamate e la distaccata ricostruzione dei suoi rapporti con il Mandalari fornita dal Sen. Fierotti alla Commissione.

3) Intercettazioni riguardanti il Sen. Filiberto Scalone

Alle ore 8,09 del 24/3/94 veniva intercettata una telefonata in arrivo da parte del Sen. Scalone, il quale riferiva al Mandalari che la «battaglia infuriava e che erano rimaste solo 48 ore di tempo». Il Mandalari comunicava che l'indomani sera avrebbe avuto un appuntamento importante nel collegio elettorale dello Scalone. Quest'ultimo chiedeva in quale luogo e l'interlocutore rispondeva che il posto si trovava vicino a quello dove erano stati l'altro giorno. Lo Scalone faceva presente che non gli sarebbe stato possibile recarsi costì, al che il Mandalari testualmente rispondeva: «e a che servono gli amici?».

Alle ore 20,10 del giorno 30/3/94 veniva intercettata una telefonata in arrivo da parte della figlia dell'av. Scalone, la quale riferiva all'interlocutrice (Mary) che la «bicchierata» organizzata da Giuseppe Mandalari, per le ore 18.00 di Venerdì nei locali del Club di Forza Italia sito in Via Roccella, doveva essere posticipata alle ore 20.00 dello stesso giorno a causa di altri impegni del proprio padre.

Alle ore 20,56 del medesimo giorno (30/3/94) il Mandalari chiamava il sen. Scalone.

Il colloquio si svolgeva nel seguente modo:
(P. = Giuseppe Mandalari; S. = Scalone)

D: pronto?
P: chi parla?
D: sono io.
P: eh, ma eh ...
D: chi è ... con chi vuole parlare?
P: con il sen. Scalone.
D: ma chi lo cerca?
P: Pino Mandalari.
D: ah... un attimo dottore un attimo.
P: grazie.
D: prego ...*(gli passa Scalone)*
S: Pippo.
P: ehi Senatore.
S: salve... salve.
P: dice una frase in latino.

S: grazie grazie grazie.
P: bella affermazione eh ... bella
S: affermazione di noi tutti e degli amici che avete collaborato.
P: no! no!
S: e tutti assieme abbiamo vinto.
P: tutto merito tuo senti i ragazzi là stanno preparando un brindisi per dopodomani sera ... io.
S: si può ribaltare di due ore?
P: sì! Senz'altro. Io metto lo champagne.
S: sì.
P: perchè è offerto da me e quindi festeggiamo tutti.
S: alle 20.00. Facciamo alle 20.00.
P: va bene ! Avverto Sivio che è alle 20.00 ... va bene.
S: io alle 18.00 ho l'altra cosa ... in modo alle 20.00 io sarò puntualissimo.
P: d'accordo.
S: non ho parole per ringraziarti.
P: grazie ... per carità ... niente ... il mio dovere l'ho fatto.
S: grazie.
P: ciao. Ciao, ciao.

Del tenore delle riportate intercettazione appare di tutta evidenza l'asserito impegno elettorale del Mandalari in favore del Sen. Scalone il quale, almeno a parole, ne mostra piena consapevolezza.

Il Sen. Scalone, in occasione della sua audizione innanzi la Commissione in data 2/2/1995 ha, tra l'altro, dichiarato a proposito del Mandalari: «Non lo conoscevo! Non avevo mai avuto rapporti di sorta con lui, perchè Mandalari era una persona assolutamente - direi - sbiadita!».

A specifica domanda del Presidente, circa la conversazione telefonica del 30/3/94 il cui tenore evidenzia quanto meno un minimo di familiarità, il Sen. Scalone ha dichiarato: «Ho chiarito che non c'è familiarità, che non c'eravamo visti i giorni precedenti, che non ci sono state frequentazioni. E quella telefonata, lo ribadisco, può essere una delle tante decine che ho fatto, collettivamente ed impersonalmente, fino alla chiusura della campagna elettorale a destra e a manca». Sul punto ci si limita ad osservare che la telefonata in questione è successiva non solo alla chiusura della campagna elettorale, ma addirittura al voto. La stessa infatti si colloca temporalmente alle ore 20,56 del 30/3/94.

Il Sen. Scalone ha, poi, posto in evidenza un dato che emerge obiettivamente dal contesto delle intercettazioni e cioè che: «fino a due giorni dopo le elezioni Mandalari non conosceva il numero del mio cellulare. Guarda quanta familiarità correva tra il sottoscritto ed il Mandalari!».

Senonchè poco dopo, a specifica domanda del Sen. Meduri, risponde: «durante il periodo elettorale non ha dato a nessuno il numero del mio telefonino: l'ho fatto dopo la mia elezione per motivi ovvii».

Non può, comunque, la Commissione non rilevare come, anche con riferimento al Sen. Scalone, emerga la medesima discordanza già riscontrata a proposito del Sen. Fierotti tra il tono delle conversazioni registrate e la ricostruzione dei rapporti con il Mandalari fornita alla Commissione medesima.

È appena il caso, tuttavia, di porre in proposito in evidenza che il compito della Commissione non va affatto individuato nell'accertamento delle «discordanze» in argomento, ma nella ricostruzione complessiva del contesto politico ed elettorale nel cui ambito si inserisce la presente vicenda.

4) *Intercettazioni riguardanti il Sen. La Loggia.*

Giuseppe Mandalari alle ore 17,01 del giorno 17/3/94 chiama l'utenza telefonica dell'abitazione del sen. La Loggia. La voce femminile (quella della figlia) che rispondeva lo informava che il padre era reperibile al numero 347115 relativo allo studio professionale di costui.

Alle ore 17,02 della medesima giornata il Mandalari chiama il 347115 e chiede di «Enrico». Vista la sua assenza, lasciava un messaggio alla segretaria con il quale chiedeva di essere richiamato per chiarire la questione relativa alle accuse formulate in una intervista rilasciata dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

Alle ore 18,49, sempre del 17/3/94, veniva intercettata una telefonata in arrivo da parte di Salvo Glorioso dello studio legale La Loggia che parlava con il Mandalari. Questi rappresentava al Glorioso gli attacchi a Forza Italia scagliati da Orlando in una intervista trasmessa da Rai due. Riferiva, in particolare, che Orlando aveva fatto anche i nomi di tale Ferrara di Agrigento e di tale Purpura, asseritamente ex autista di Salvo Lima, attualmente impegnato nella campagna elettorale di La Loggia e di Alberto Alessi. Nell'intervista, infine, si sosteneva che questi personaggi non avevano rotto con il passato.

Il Glorioso e il Mandalari si accordavano, quindi, in merito alla duplicazione della cassetta relativa alla registrazione televisiva in questione.

5) La convinta adesione del Mandalari alla causa elettorale di Forza Italia trova chiara ed esplicita conferma in numerose intercettazioni.

In data 17/3/94, per esempio, il Mandalari conversando con tale Edoardo asserisce: «ti dico solo una cosa ..Forza Italia». E soggiunge: «io la coccarda mi sono fatto».

Nè presenta particolare utilità richiamare le altre di analogo tenore.

In ordine, poi, alle elezioni amministrative siciliane del 1994, il Mandalari, dopo aver visto fallire il suo tentativo di sostenere le candidature del Tripi e del Tusa, esprime il suo favore per la candidatura dell'avv. Francesco Musotto (con il quale non emerge alcun diretto contatto) quale presidente della Provincia di Palermo (poi eletto) e sostiene la candidatura dell'avv. Salvino Caputo a Sindaco di Monreale (poi eletto). In proposito presenta un qualche interesse la conversazione telefonica intrattenuta dal Mandalari con «Franco» (verosimilmente Francesco Tusa) in data 14/6/94. In tale occasione il «Franco» riferiva, così come riportato a foglio 234 della nota dello S.C.O. del 19/7/94, testualmente: «che la sera venne «Silvio» e che quest'ultimo l'aveva a morte con i «komeinisti» del sig. Randi (fonetico) di Catania e di Miccichè (verosimilmente Gianfranco Miccichè, rappresentante regionale di Forza Italia). (Omissis). Il Mandalari aggiungeva che Salvino Caputo era persona intelligente, perchè quando Miccichè aveva riferito che lui (Mandalari G.) non doveva parlare, Salvino aveva detto che andava tutto bene.

Il chiamante (e cioè il «Franco» Tusa n.d.e.) riferiva che lui stesso si era messo da parte per sostenere Salvino Caputo in questa operazione. La conversazione verteva su problemi tra i due riguardo il periodo delle elezioni europee e il Mandalari ribadisce più volte il suo disappunto su Miccichè apostrofandolo più volte come un «porco-maiale», aggiungendo che «Silvio» (verosimilmente Silvio Liotta) era arrabbiato (sempre per il fatto delle elezioni e soprattutto per il posto di sindaco a Monreale) e che ieri sera si erano trovati tutti a Partinico e c'era anche Enrico La Loggia.

6) La conversazione in argomento si riferisce, in particolare, al divieto opposto da Miccichè in ordine alla volontà di prendere la parola in pubblico da parte del Mandalari, in occasione di una manifestazione elettorale in favore dell'avv. Salvino Caputo.

Sul punto, nel corso della sua audizione innanzi la Commissione, l'on. Miccichè ha asserito testualmente: «non permisi per esempio a nessuno fuorchè ai candidati e dopo le elezioni politiche agli eletti di parlare nei comizi e nelle riunioni, neanche per un attimo». Ed ancora (ero) «consapevole della responsabilità e delle difficoltà del mio compito di Sicilia, cominciai con l'avvalermi della collaborazione di persone il cui esempio di vita fosse non solo rassicurante, ma testimonianza di contrapposizione alla mafia. Come è intuitivo incontrai migliaia di persone, ponendo filtri e cautele che mi consentissero di capire e di salvaguardare il movimento. Ciò mi attrasse antipatie e aversioni, di cui ancora sento le conseguenze».

L'on. Miccichè precisa, infatti, che: «appena abbiamo sospettato atteggiamenti ed intenzioni non coincidenti con il nostro progetto abbiamo imposto, vietando l'uso del nome, la chiusura di tre club: il San Paolo Palace, per esempio, chiuso appena nato e prima delle elezioni; il club Cavour di Via Roccella a cui, oggi apprendo, faceva riferimento Mandalari; il club di Monreale cui faceva riferimento quel Tusa, che, apprendo oggi, interloquiva con il Mandalari».

Lo zelo dell'on. Miccichè ha trovato conferma anche da parte della Presidente della Commissione, on. Tiziana Parenti, la quale, in occasione della audizione in questione, ha informato i commissari che: «non conoscendo la realtà siciliana ed essendo la prima volta che mi recavo in Sicilia, ho visto con quanta premura - devo darne atto - Miccichè ha cercato di non fare fotografie e di adottare tutte le misure di cautela».

Alla stregua degli atti in possesso della Commissione si può, quindi, affermare che l'on. Gianfranco Miccichè, nella sua qualità di responsabile per la Sicilia del movimento Forza Italia, aveva ben presenti i rischi di inquinamento mafioso (o di altro genere), tanto di impegnarsi in concreti tentativi per impedirne la realizzazione.

A proposito del Mandalari, poi, l'on. Miccichè responsabilmente asserisce: «Mandalari rientra nell'oscura schiera di personaggi che certamente ha tentato di entrare in contatto con Forza Italia e che ci ha indotto fin dall'inizio alle cautele già accennate». Mostra, infine, l'on. Miccichè di non sottovalutare affatto la caratura del personaggio in argomento allorchè, richiamando talune delle frasi offensive dedicategli dal Mandalari nel corso delle conversazioni registrate, vi ravvisa una minaccia esplicita per la sua sicurezza personale: «Mi viene dato del porco e

del maiale, viene detto, in una telefonata, che Miccichè vuole fare tutto e gli viene risposto che non farà più niente. Mi viene dato anche del pagliaccio e del cretinetto, e questo giusto per sminuirmi. Ma «porco maiale» e «quello vuole fare tutto» e «non farà più niente»... se in Sicilia queste non sono minacce...».

7) Fermo restando che il cosiddetto «caso Mandalari» non può, nè deve in alcun modo essere da chiunque enfattizzato o, peggio, strumentalizzato, una notazione sorge, però, spontanea.

Tutti i parlamentari comparsi avanti la Commissione, hanno precisato di avere appreso della caratura criminale (e non solo) del Mandalari soltanto allorchè la vicenda «de qua» ha trovato ampio spazio sui «mass media» e, cioè, successivamente alle competizioni elettorali del 1994.

Se ciò è vero, anche se qualche dubbio può legittimamente insorgere, occorre riconoscere che le «cautele» atte ad impedire inquinanti infiltrazioni non sono state, malgrado le ottime intenzioni, attivate, in concreto, con adeguato rigore.

È, infatti, innegabile che è sfuggito a tali «cautele» nientemeno che un personaggio, ben conosciuto anche negli ambienti politici, protagonista per oltre un ventennio di gravi vicende giudiziarie in più occasioni riferite, anche con notevole evidenza, dalla stampa e dalle televisioni, quantomeno locali.

Ne consegue che, per tutte le ragioni che in seguito saranno esposte, il complesso delle intercettazioni telefoniche ed ambientali concernenti la cosiddetta «vicenda Mandalari», forniscono un singolare esempio del tipo di attività svolta da un individuo di tal fatta nel corso della campagna elettorale che vedeva, in particolare, per la prima volta presenti in campo nuovi schieramenti politici.

Ogni attenzione merita, poi, la constatazione del tentativo di porre in essere un'attività volta non soltanto al sostegno di taluni candidati, ma alla costruzione di una più articolata rete di rapporti attraverso il tentativo di interferire, addirittura, sulla designazione, nella specie non riuscita, di candidati per le varie elezioni amministrative.

Come si è già avuto modo di chiarire, va ribadito che l'eventuale spregiudicatezza di taluno nell'accettare il sostegno elettorale promesso dal Mandalari non può in alcun modo esaurire il compito della Commissione, tenuto, per di più, conto, come già ricordato, della assenza di spunti oggettivamente illeciti in seno alle conversazioni in argomento le quali, sotto questo punto di vista, possono tranquillamente essere ritenute del tutto conformi a quanto normalmente è solito accadere in simili frangenti.

La Commissione non intende sottoporre a processo nè singoli, nè movimenti politici, per il semplice fatto che ciò esula del tuffo dai suoi compiti istituzionali. Non può, però, aprioristicamente ritenere che quanto messo in opera dal Mandalari vada, «tout court», ritenuto un caso del tutto isolato ed assolutamente avulso da un possibile più generale contesto.

Tale possibilità è ragionevolmente impedita da almeno due circostanze: la particolare realtà siciliana e la personalità del Mandalari.

A proposito di quest'ultima giova porre subito in evidenza che quest'ultimo risulta, da oltre un ventennio, ostinato favoreggiatore di

esponenti di vertice dell'organizzazione criminosa «Cosa Nostra» e, al contempo, antico e dichiarato appartenente ad organizzazioni massoniche, più o meno deviate.

Si potrebbe, a questo punto, affermare che tale miscela è di per sé esplosiva. È utile, invece, procedere con misura e ragionevolezza.

8) *La personalità del Mandalari.*

Per la parte che interessa la Commissione rilevano, in particolare, due componenti: la carriera massonica ed i precedenti giudiziari.

Per la prima si rinvia ai fogli da 13 a 32 dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Palermo il 12.12.94 (allegato 1).

Per la seconda, si rinvia al medesimo allegato, fogli da 33 a 41.

È significativo, in sintesi, riportare il seguente passo dell'ordinanza laddove il GIP testualmente asserisce: «Pino Mandalari è stato per «Cosa Nostra» un costante punto di riferimento capace di mettere al servizio dell'organizzazione criminale mafiosa la sua capacità professionale e l'intensa trama di rapporti che la sua appartenenza alla Massoneria (in un alto grado della gerarchia massonica) gli ha procurato».

Ed ancora: «Pino Mandalari è così diventato per «Cosa Nostra», sin dagli anni 70, uno degli elementi fondamentali di collegamento con la società civile.

Un punto di riferimento costante per il reinvestimento degli illeciti guadagni, per i contatti con il mondo giudiziario, politico, e sociale in genere, nei confronti del quale il Mandalari, forte del suo grado massonico e della sua statura criminale, ha saputo magistralmente svolgere un ruolo di collante con l'organizzazione mafiosa».

Tale essendo il ruolo del Mandalari, appare in tutta la sua evidenza la impossibilità di liquidare «de plano» la vicenda oggi all'attenzione della Commissione.

Per quanto, più specificamente, concerne il coinvolgimento ultraventennale del Mandalari nel delicato settore della gestione affaristico-finanziaria degli illeciti profitti conseguiti da esponenti di elevatissimo rango dell'organizzazione denominata «Cosa Nostra», si rinvia ai fogli 95 e seguenti della più volte citata ordinanza 12.12.94 del GIP di Palermo (allegato I).

Va, in ultimo, ricordato che, in merito alle delittuose attività del Mandalari, hanno riferito all'Autorità Giudiziaria i seguenti «collaboratori di giustizia»: Tommaso Buscetta, Antonino Calderone, Gaspare Muto, Giuseppe Marchese, Leonardo Messina, Rosario Spatola e Vincenzo Calcara. Nè va sottovalutato il fatto che il delitto in atto contestato al Mandalari è quello di concorso in associazione di stampo mafioso.

Ma c'è di più. Il nome di Giuseppe Mandalari non ha interessato soltanto le cronache giudiziarie. Esso compare anche negli atti di questa Commissione, per la prima volta, nel corso della sesta Legislatura in seno alla relazione di minoranza, comunicata alle Presidenze delle Camere il 4.2.76, a firma dei parlamentari Angelo Nicosia, Giorgio Pisano e Giuseppe Niccolai, nonché nell'altra relazione di minoranza, comunicata alle Presidenze delle Camere in pari data, sottoscritta dai parlamentari Pio La Torre, Gianfilippo Benedetti, Alberto Malacugini, Gelasio

Adamoli, Gerardo Chiaromonte, Gianfranco Lugnano, Roberto Maffioletti e Cesare Terranova.

Nel primo documento, il Sen. Pisanò, nel ricostruire i rapporti tra Don Coppola, Luciano Leggio e Giuseppe Pullarà, ricorda che tra le persone che incassarono assegni circolari, emessi per complessivi 114 milioni di lire su richiesta del Pullarà medesimo, a Palermo vi era proprio il Mandalari.

Nel secondo documento, a foglio 582, si legge testualmente: «il commercialista palermitano Pino Mandalari (candidato del MSI del 1972) ospita nel suo studio le società finanziarie di alcuni fra i più noti gangsters tra cui Salvatore Riina, braccio destro di Leggio e il Badalamenti di Cinisi, nonché quello di Padre Coppola».

Nel corso della VII legislatura, poi, la Commissione effettuò un sopralluogo conoscitivo a Palermo, protrattosi dal 16 al 19 dicembre 1974, nel corso del quale ascoltò numerose persone alle quali era stato preventivamente spedito uno specifico questionario. Ebbene, al punto 4 del questionario «A» vi è uno specifico riferimento a: «Società finanziarie collegate a mafiosi: Mandalari-Riina-Liggio». Sullo specifico ruolo del Mandalari medesimo riferirono: il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Dott. Giovanni Pizzillo (f. 645), il Sostituto Procuratore presso il medesimo ufficio, Dott. Domenico Signorino (f. 717), il Questore di Palermo, Dott. Domenico Migliorini (f. 765), il Comandante dei CC di Palermo, Col. Salvatore Rovelli (f. 865), il Comandante del Gruppo CC di Palermo, Ten. Col. Mario Sateriale (f. 875), il Comandante del Nucleo Investigativo dei CC. magg. Giuseppe Russo (f. 875-876), il Comandante della Legione della Guardia di Finanza, Col. Mario Molinari (f. 897-898), il Comandante del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della G.d.F. di Palermo, Ten. Col. Gaetano Candidori (f. 898) ed il Capitano Girolamo Di Gregorio del Nucleo medesimo (f. 899).

In ultimo, uno specifico riferimento alle note attività di favoreggiatore del Mandalari è contenuto nella relazione sui «Rapporti tra mafia e politica» approvata da questa Commissione nel corso della XI legislatura, nella seduta del 6.4.93 (f. 61-62).

9) La comprovata, intensa attività spesa da un personaggio di tal fatta a favore di esponenti di nuovi movimenti politici, in occasione di importanti consultazioni elettorali impone alla Commissione il dovere di approfondire la comprensione non solo e non tanto della scelta operata dal Mandalari, ma della eventuale sincronia tra questa ed eventuali analoghe direttrici intraprese da più vasti settori degli ambienti di naturale referenza del Mandalari medesimo e, cioè, dalla Massoneria deviata e da «Cosa Nostra».

In proposito giova certamente richiamare il seguente passo della «Relazione sui rapporti tra mafia e politica» approvata, nel corso della XI legislatura, da questa Commissione nella seduta del 6.4.93. Si legge, infatti, a foglio 20: «È probabile che «Cosa Nostra» cerchi oggi nuove alleanze politiche o all'interno delle vecchie forze o anche di forze nuove, che potrebbero garantire una maggiore libertà di movimento ed un ridotto numero di rischi. Alcuni collaboratori hanno fatto espresso riferimento a nuove formazioni politiche che sarebbero guardate con attenzione dalla mafia. È comunque probabile che «Cosa Nostra», seguendo la sua filosofia utilitaristica faccia questa scelta, anche all'insaputa del prescelto, come già altre volte è avvenuto».

Tale asserzione è strettamente collegata alla precedente, secondo la quale: «Sino a ieri l'esistenza di connessioni tra mafia e politica veniva considerata alla stregua di una mera ipotesi da dimostrare. Dopo le decisioni assunte dal Parlamento e dal Governo e le valutazioni del Presidente del Consiglio (on. Giuliano Amato n.d.e.) e dei ministri dell'interno (Onn. Nicola Mancino e Vincenzo Scotti n.d.e.), quell'atteggiamento è del tutto superato.

Se le connessioni non fossero esistite Parlamento e Governo non avrebbero assunto quelle decisioni, le leggi non avrebbero avuto quella attuazione, il Presidente del Consiglio e i Ministri dell'Interno non avrebbero espresso quelle valutazioni».

Occorre, infatti, riconoscere che: «Cosa Nostra ha una propria strategia politica. L'occupazione e il governo del territorio in concorrenza con le autorità legittime, il possesso di ingenti risorse finanziarie, la disponibilità di un esercito clandestino e ben armato, il programma di espansione illimitato, tutte queste caratteristiche ne fanno un'organizzazione che si muove secondo logiche di potere e di convenienza, senza regole che non siano quelle della propria tutela e del proprio sviluppo.

La strategia politica di Cosa Nostra non è mutuata da altri, ma imposta agli altri con la corruzione e con la violenza.

Cosa Nostra si occupa anche di fatti politici nazionali, può perciò intrecciare le proprie azioni agli interessi di altri gruppi». (Per esempio settori deviati della Massoneria n.d.e.).

In un quadro di tal fatta non va dimenticato che: «È pacifico che Cosa Nostra influisce sul voto. Ciò non corrisponde ad una scelta ideologica, ma alla convenienza di sfruttare nel migliore modo possibile il radicamento sociale e territoriale».

D'altra parte: «Cosa Nostra non ha mai avuto preclusioni. Nessuno partito può essere aprioristicamente immune, ma i mafiosi non votano a caso; scelgono naturalmente candidati non ostili alla mafia e vicini agli interessi dei singoli gruppi». Ed ancora: «la scelta del partito e degli uomini è ispirata ad una scelta di pura convenienza; più conta il partito e più ampia è la disponibilità di Cosa Nostra; questo spiega l'appoggio costantemente fornito a candidati appartenenti a partiti di governo ancorchè piccoli.».

10) Così stando le cose - e così stanno - la vicenda Mandalari può trasformarsi in una fortunata occasione. Quella grazie alla quale sono stati accesi i riflettori su realtà tanto innegabili, quanto tradizionalmente votate alla clandestinità.

Il vecchio sistema di potere è caduto. Sono emersi inquietanti intrecci tra mafia, massoneria deviata e politica che all'interno di quel sistema si erano consolidati. È ragionevolmente presumibile che il tentativo di ripristinarli nei confronti di nuovi schieramenti politici sia già in atto. La Commissione muove dal presupposto che una determinata e definitiva presa di distanza da tale tipo di condizionamento costituisca un interesse, forte e preciso, di tutti i protagonisti della attuale e della futura vita politica del nostro Paese. In questa fase di transizione è, verosimilmente, più facile l'enucleazione dello scenario. Non si dovrebbe, infatti, più urtare contro il muro di interessi intrecciati e consolidati da tempo.

La Commissione, quindi, al fine di adempiere a uno dei suoi fondamentali compiti istituzionali, nonché a quello, non meno importante, di fornire un valido supporto per l'apprestamento di ogni adeguata difesa alle forze politiche più esposte su tale fronte, partendo dal caso Mandalari, ed utilizzando i risultati della già disposta indagine sui flussi elettorali, concentrerà la propria attività a difesa delle Istituzioni di questo Paese anche nella direzione che proprio il «caso Mandalari» ha posto all'attenzione dei cittadini.

Il deputato Alessandra BONSANTI (gruppo progressisti-federativo) ritiene necessario procedere alle audizioni del senatore La Loggia, del deputato Liotta e del parlamentare europeo De Luca.

Il deputato Giuseppe SCOZZARI (gruppo progressisti-federativo) insiste perchè si proceda all'audizione del senatore La Loggia e ritiene necessario procedere ad una nuova audizione del senatore Fierotti. Sottolinea infine l'importanza di audire il deputato Liotta in quanto la corrente andreottiana ha svolto funzioni di collegamento tra l'economia siciliana e quella nazionale.

Il Presidente Tiziana PARENTI fa presente che porterà le richieste testè formulate all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza convocato per domani, 3 maggio 1995, alle ore 14. Rammenta altresì che, su richiesta di alcuni gruppi, la seduta convocata per domani alle ore 20,30 è sconvocata.

La seduta termina alle 22,45.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 2 MAGGIO 1995

49^a Seduta

Presidenza del Presidente

PERLINGIERI

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Addio e per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 15,05.

(1581) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport

(Parere su emendamenti alle commissioni 7^a e 10^a riunite: rinvio dell'esame)

Su proposta del relatore PERLINGIERI, la Sottocommissione conviene di rinviare l'esame degli emendamenti a una seduta da convocare per domani, mercoledì 3 maggio, alle ore 14,45.

(1386) Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio

(639) PALUMBO ed altri - Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali

(660) SALVATO ed altri - Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale

(771) MANCONI ed altri - Norme in materia di custodia cautelare

(1360) LISI - Modifiche degli articoli 275, comma 4, e 28-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute

(Parere alla 2^a Commissione: rinvio dell'esame)

Su proposta del presidente PERLINGIERI, si conviene di rinviare alla seduta di domani l'esame dei disegni di legge in titolo, incaricando il senatore Magliozzi di riferire in sostituzione del senatore Ellero.

(1453) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Giamaica sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kingston il 29 settembre 1993

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore MAGLIOZZI, che propone di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(1458) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 1994

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore MAGLIOZZI, che propone di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(1459) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettività territoriali, fatto a Roma il 26 novembre 1993

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore MAGLIOZZI, che propone di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(1460) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore MAGLIOZZI, che propone di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(1475) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Agenzia Spaziale Europea sull'Istituto di ricerche spaziali, con allegati, fatto a Roma il 14 gennaio 1993

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore MAGLIOZZI, che propone di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(1601) Deputati Parlato ed altri - Norme per la celebrazione dell'ottavo centenario della nascita dell'imperatore Federico II di Svevia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore DE MARTINO Guido, proponendo di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

(770) BONANSEA, GEI e NAPOLI - Metanizzazione dei comuni montani

(Parere alla 8ª Commissione: non ostativo)

La relatrice BRICCARELLO illustra il disegno di legge, ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare per quanto di competenza. Propone, pertanto, di trasmettere un parere non ostativo alla Commissione di merito.

Conviene la Sottocommissione.

(927) BOSCO ed altri - Disciplina delle competenze professionali in materia di perizie e di valutazione dei danni causati da sinistri di qualunque natura

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore FIEROTTI ritiene inopportuno introdurre ulteriori limitazioni legislative all'esercizio di attività professionali. Il disegno di legge in esame, in particolare, individua soggetti legittimati alle attività in questione in un novero estremamente limitato, in contrasto con il principio di libero esercizio delle attività professionali.

Con tali osservazioni, si conviene di esprimere un parere favorevole.

(1478) COVIELLO ed altri - Integrazione alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: ripristino delle aliquote dovute alle regioni meridionali per la concessione di coltivazioni petrolifere

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole)

Il relatore DE MARTINO Guido riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo, che risponde all'opportunità di sostenere le aree territoriali svantaggiate.

La Sottocommissione concorda nell'esprimere parere favorevole.

(259) GIOVANNELLI ed altri - Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(379) RONCHI ed altri - Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(Parere alla 13ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore PIERONI, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole sui disegni di legge in titolo.

(1113) RONCHI ed altri - Disciplina della professione di dottore naturalista
(Parere alla 13ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore FIEROTTI, pur non formulando rilievi sul contenuto normativo del disegno di legge, reputa inopportuna la proliferazione di albi professionali, in contrasto con la liberalizzazione delle relative attività.

La Sottocommissione accoglie tale osservazione, esprimendo un parere favorevole.

(1487) Consiglio regionale dell'Umbria - Modificazioni ed integrazioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
(Parere alla 13ª Commissione: non ostativo)

Su proposta della relatrice BRICCARELLO, si conviene di trasmettere un parere non ostativo alla Commissione di merito.

(1514) LAVAGNINI - Norme per il recupero dei centri storici.
(Parere alla 13ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore DE MARTINO Guido propone di confermare il parere già espresso su analoghi disegni di legge, rilevando l'eccessiva impronta centralistica conferita alle competenze amministrative in materia.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

GIUSTIZIA (2*)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 2 MAGGIO 1995

32ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente della Commissione, Guarra, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3ª Commissione:

(1475) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Agenzia Spaziale Europea sull'Istituto di ricerche spaziali, con allegati, fatto a Roma il 14 gennaio 1993, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 6ª Commissione:

(1628) Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122, recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645: parere favorevole;

alla 9ª Commissione:

(1486) BORRONI ed altri: Norme per l'uso dei traccianti di evidenziazione nella produzione e commercializzazione di latte in polvere ad uso zootecnico: parere favorevole con osservazioni;

(1395) CARINI ed altri: Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche: rinvio dell'emissione del parere;

alla 10ª Commissione:

(932) TAPPARO ed altri: Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori: rinvio dell'emissione del parere;

(1143) BALDELLI ed altri: Disciplina della subfornitura industriale: rinvio dell'emissione del parere;

alla 13ª Commissione:

(379) RONCHI ed altri: Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale: rinvio dell'emissione del parere;

(259) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale: rinvio dell'emissione del parere.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 2 MAGGIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente D'Alì, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento:

(1577) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto: parere favorevole;

alle Commissioni 7^a e 10^a riunite:

(1581) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante disposizioni in materia di turismo, spettacolo e sport: parere favorevole;

alla 10^a Commissione:

(1478) COVIELLO ed altri: Integrazione alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: ripristino delle aliquote dovute alle regioni meridionali per la concessione di coltivazioni petrolifere: parere favorevole.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 2 MAGGIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Terzi, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1600) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

alla 6^a Commissione:

(1624) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85: rinvio dell'emissione del parere.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 7ª e 10ª RIUNITE

**(7ª - Istruzione pubblica)
(10ª - Industria, commercio, turismo)**

Mercoledì 3 maggio 1995, ore 16

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1581).

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 3 maggio 1995, ore 15,30

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (1648) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).
- e della petizione n. 30 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa (1323).
- Deputato VITO ed altri. - Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1250) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BOSO. - Disposizioni sulla dirigenza della pubblica amministrazione e modifiche del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (719).
- FIEROTTI e GARATTI. - Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti (163).

III. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 108, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei Commissariati del Governo (1623).
- Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, concernente modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1642) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 (1600) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1119).
- MANZI ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (1209).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).

- **BATTAGLIA.** - Norme in materia di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali la Regione siciliana contribuisce in via ordinaria (1058).
- **MANCINO ed altri.** - Riconoscimento del servizio prestato da cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali (1257).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **SPERONI ed altri.** - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **LA LOGGIA ed altri.** - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione (333).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **SPERONI.** - Revisione della Costituzione sulla forma di Stato e sulla forma di governo (1403).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **GARATTI ed altri.** - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **PORCARI.** - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **CONSIGLIO REGIONALE VENETO.** - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **TABLADINI e BRICCARIELLO.** - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **DIANA ed altri.** - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- **SALVATO ed altri.** - Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive (1336).

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della seguente materia:

- Questioni relative alle procedure di revisione costituzionale.

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- DE LUCA ed altri. - Organizzazione dell'orario di lavoro (1251).
- DANIELE GALDI ed altri. - Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città (1347).

II. Esame dei disegni di legge:

- PASSIGLI ed altri. - Contributo alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia (1077).
- LISI ed altri. - Estensione dei benefici di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 263, recante «Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914/1918 e alle guerre precedenti» (1493).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FALQUI ed altri. - Procedure per il risanamento e la riutilizzazione di aree industriali e commerciali dismesse (1188).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (116).
- PIETRA LENZI ed altri. - Regolamento della fecondazione assistita (1070).
- MANCINO ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1394).
- ROVEDA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonchè per l'impianto uterino di embrioni umani (1501).
- ALBERTI CASELLATI. - Norme in materia di procreazione assistita (1550).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 3 maggio 1995, ore 9 e 15

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121, recante interventi urgenti sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile (1627).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (1386) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio*).
- LAFORGIA ed altri. - Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive (485).
- PALUMBO ed altri. - Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali (639).
- SALVATO ed altri. - Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale (660).
- MANCONI ed altri. - Norme in materia di custodia cautelare (771).
- LISI. - Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute (1360).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di usura (987) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MANCUSO ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
- LAFORGIA ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
- DI BELLA. - Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 3 maggio 1995, ore 15

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kingston il 29 settembre 1993 (1453) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 1994 (1458) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994 (1460) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Agenzia Spaziale Europea sull'Istituto di ricerche spaziali, con allegati, fatto a Roma il 14 gennaio 1993 (1475) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 3 maggio 1995, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- RAMPONI. - Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro congiunti (653).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- SIGNORELLI ed altri. - Norme per il riordino della sanità militare (757).
 - VOZZI ed altri. - Riorganizzazione della sanità militare (949).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 3 maggio 1995, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- BOROLI ed altri. - Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in materia di bilancio (1593).
-

FINANZE E TESORO (6°)

Mercoledì 3 maggio 1995, ore 9 e 15

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 64, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT (1644) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Riforma del credito agevolato (1300).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1525).
- Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122, recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 (1628).
- GUALTIERI ed altri. - Riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche (555).
- VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) (*Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6ª Commissione permanente Finanze e Tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743*).
- FAVILLA ed altri. - Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana (764).

ISTRUZIONE (7°)

Mercoledì 3 maggio 1995, ore 9,30 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università (1626).

- PRESTI ed altri. - Disciplina per il reclutamento del personale direttivo della scuola (903).
- e della petizione n. 56 ad esso attinente.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'ente autonomo «Esposizione Nazionale Quadriennale d'Arte» di Roma.
- Istituzione di scuole di specializzazione.

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Norme per la celebrazione dell'ottavo centenario della nascita dell'imperatore Federico II di Svevia (1601) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Parlato ed altri; Perinei ed altri e Sbarbati ed altri*).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 3 maggio 1995, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonchè in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (1577).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti (1582).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 3 maggio 1995, ore 14,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- RECCIA e MONTELEONE. - Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura (1226).

- BORRONI ed altri. - Norme per l'uso dei traccianti di evidenziazione nella produzione e commercializzazione di latte in polvere ad uso zootecnico (1486).
- CARINI ed altri. - Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche (1395).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1525).
- BATTAGLIA ed altri. - Norme in materia di giurisdizione della Corte dei conti (1035).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- TAMPONI ed altri. - Istituzione dei punti franchi nella Regione sarda (1440).
- WILDE e TABLADINI. - Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di commercio a fini gastronomici di fauna selvatica (630).
- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) (Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6^a Commissione permanente Finanze e Tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743).

Materie di competenza

Proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sui problemi connessi all'attuazione della legge 24 febbraio 1995, n. 46, per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria.

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 3 maggio 1995, ore 9 e 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- GIURICKOVIC ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (451).
 - PERIN ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (698).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TAPPARO ed altri. - Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori (932).
- BALDELLI ed altri. - Disciplina della subfornitura industriale (1143).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FALQUI ed altri. - Procedure per il risanamento e la riutilizzazione di aree industriali e commerciali dismesse (1188) (*Procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento*).

IV. Esame del disegno di legge:

- COVIELLO ed altri. - Integrazione alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: ripristino delle aliquote dovute alle regioni meridionali per la concessione di coltivazioni petrolifere (1478).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di vigilanza sulle assicurazioni: audizione del dottor Pierluigi Ciocca, vice direttore generale della Banca d'Italia.

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 64, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT (1644) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11*)

Mercoledì 3 maggio 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (260).
- GEI ed altri. - Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (514).

- PAINI e MARCHINI. - Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (582).
- CAMO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (642).
- MULAS. - Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili (1129).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BETTONI BRANDANI ed altri. - Mutualità volontaria integrativa (203).
- MANIERI ed altri. - Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro (56).
- PREIONI. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (1030).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (562).
- SALVATO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione e di cumulo dei redditi a fini previdenziali (131).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FARDIN ed altri. - Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi e modifica dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (559).
- MANFROI e BASTIANETTO. - Abrogazione dei commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti il contributo previdenziale obbligatorio a carico di talune categorie di lavoratori autonomi (1374).

IGIENE E SANITÀ (12*)

Mercoledì 3 maggio 1995, ore 15,15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale (1584).

- Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 1995, n. 86, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali (1540).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- **SIGNORELLI** ed altri. - Proroga del programma cooperativo Italia-USA nella terapia dei tumori (385-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- **BETTONI BRANDANI** ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (223).
- **NAPOLI** ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (713).
- **DIONISI** ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco (822).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 3 maggio 1995, ore 9 e 15

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (1648) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- **BRAMBILLA** ed altri. - Norme per la biodegradabilità delle sostanze tensioattive (401).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- RONCHI ed altri. - Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (379).
 - GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (259).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno del cosiddetto «Caporalato»**

Mercoledì 3 maggio 1995, ore 9

Audizione del direttore del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) di Brindisi.

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 3 maggio 1995, ore 15

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1581).
- D'IPPOLITO VITALE e BEVILACQUA. - Istituzione della «zona franca» di Gioia Tauro e costituzione della società «Porto Gioia spa» per la sua gestione (1510).
- COSTA. - Istituzione dei punti franchi nella regione Puglia (1564).
- BAGNOLI ed altri. - Decentramento delle politiche di intervento a favore dell'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (1138).

In sede referente

Esame dei seguenti documenti:

- Relazione sull'attività dell'Unione europea (anno 1994) (Doc. XIX, n. 1).

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri delle Comunità europee per il secondo semestre 1994 (Doc. LXXXVII, n. 1).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 3 maggio 1995, ore 15

Criteri generali ed eventuali provvedimenti della Commissione relativi alla campagna referendaria ed alle Tribune dei *referendum* dell'11 giugno 1995.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari

Mercoledì 3 maggio 1995, ore 20,30

Audizione del dottor Giovanni Fiandaca e del dottor Saverio Felice Mannino, membri del Consiglio Superiore della Magistratura e del dottor Carlo Adriano Testi, Direttore Generale dell'organizzazione giudiziaria del Ministero di Grazia e Giustizia, sull'organizzazione degli uffici giudiziari nelle Regioni ove maggiore risulta la presenza della criminalità organizzata.
